

CXXII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1888 8

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Congedi — Comunicazioni di una relazione sull'esercizio finanziario 1886-87 della Cassa dei depositi e prestiti e delle annesse aziende, e del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865: l'altro per autorizzazione alle provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso ad eccedere nel 1888-89 colla sovrimposta la media dei tributi diretti — Lettura dell'indirizzo di condoglianza a S. M. il Re per la morte di S. A. R. il Principe di Savoia-Carignano e comunicazioni del presidente relative alla fatta presentazione a S. M. dell'indirizzo stesso — Comunicazione del decreto reale di nomina del sottosegretario di Stato per gli interni, Alessandro Fortis, deputato al Parlamento, a commissario regio per sostenere in Senato la discussione dei progetti: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale », e « Disposizioni sull'emigrazione » — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nell'ultima seduta, concernenti il Monte delle pensioni degli insegnanti elementari e il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli — Discussione del disegno di legge per disposizioni sulla emigrazione — Osservazioni dei senatori Vitelleschi, Mantegazza, Manfredi, Griffini e Majnana Calotabiano, e risposte del senatore Ferraris, relatore, e del commissario regio — Dichiarazione del senatore Cambrey-Digny — Approvazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Mantegazza e chiusura della discussione generale — Risultato della votazione a scrutinio segreto dei due sopraindicati progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica. Più tardi interviene il sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, onor. Fortis, commissario regio.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« N. 104. La Deputazione provinciale di Teramo fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge sui provvedimenti per la costruzione delle strade nazionali e provinciali vengano compresi i fondi per la strada del Mavone e pel ponte sul Tronto ».

PRESIDENTE. Si dà lettura d'unelenco di omaggi.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il com. Baccarini, deputato al Parlamento, di un esemplare del *Discorso da lui pronunciato in Faenza il 18 novembre 1888*;

Il prof. Pietro Perrau, delle sue *Notizie intorno la vita e le opere di Rabbi Iona Ibn Ganah*;

Il prof. Raffaele cav. Tarantelli, presidente dell'Accademia « La Stella d'Italia » in Chieti, di una *Memoria del 1860 scritta dal cav. Antonio Brunetti*;

La Direzione generale del Debito pubblico, del *Bilancio tecnico del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari*;

Il prefetto di Firenze, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1887-88*;

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori in Firenze, di una pubblicazione di quel R. Istituto, intitolata: *Maestri e scolari nell'India Brahmunica*;

Il Ministero della pubblica istruzione, dei fascicoli dei mesi da maggio a settembre 1888 delle *Notizie degli scavi*;

Il prefetto di Messina, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1887*.

PRESIDENTE. I signori senatori Manzoni e Pietracatella pregano il Senato di scusare la loro assenza, perchè malati.

Il senatore Rega chiede un congedo di quindici giorni per motivi di salute, e il senatore Rasponi di dieci giorni.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

Comunicazioni.

Relazione della Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dalla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti è giunta la seguente relazione:

« Roma, 13 dicembre 1888.

« In osservanza del disposto degli articoli 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e 9 della legge 7 aprile 1881, n. 131, si onora il sottoscritto di presentare al Parlamento la relazione sull'esercizio finanziario 1886-87 della Cassa dei depositi e prestiti e delle annesse aziende, Casse postali di risparmio, Monte delle pensioni degli insegnanti pubblici elementari e Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

« Il presidente

« CENCELLI.

« Alla Eccellentissima Presidenza del Senato del Regno ».

Do atto al presidente della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti della presentazione della relazione la quale sarà depositata nella segreteria a disposizione dei signori senatori.

Verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano.

PRESIDENTE. Si dà lettura del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« L'anno milleottocentottantotto addì 20 del mese di dicembre in Roma nel palazzo sede del Senato e in una sala della sua Biblioteca:

« Compievasi il giorno 16 del mese di dicembre corrente in Torino l'atto di morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano per la iscrizione del quale atto erasi estratto il giorno 15 del corrente mese dal forziere destinato a custodia degli atti civili della Real Famiglia il registro originale.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'archivio del Senato, sono quivi intervenuti S. E. il cav. Domenico Farini, presidente del Senato, il signor commendatore Valerio Trocchi, senatore questore, e il signor cav. Antonio Martini, bibliotecario, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi ritenute l'una dal presidente, l'altra dal questore e la terza dal bibliotecario, si è ivi deposto il registro originale predetto.

« Dopo di che si richiude il forziere colle stesse tre chiavi che vengono ritirate da ciascuno che le tiene rispettivamente in consegna.

« In fede di quanto sopra si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti ed al quale si unisce la dichiarazione in data del 20 dicembre corrente dell'archivista generale del Regno della consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro originale degli atti di morte della Real Famiglia che erasi ritirato per inscrivervi l'atto di decesso sopra riferito.

« Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta pubblica del Senato ».

Tenore della dichiarazione del sovrintendente all'archivio di Stato in Roma.

« Dichiaro io sottoscritto di aver ricevuto

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1888

oggi in restituzione, dal signor commendatore Angelo Chiavassa, direttore degli uffici di segreteria del Senato, il registro degli atti di morte della Famiglia Reale che si conserva in questo archivio generale del Regno, registro che era stato ritirato d'ordine di S. E. il Presidente del Senato, per l'inserzione dell'atto di morte di S. A. R. il Principe di Savoia-Carignano, la quale venne fatta il giorno sedici di questo mese.

« Roma, addì 20 dicembre 1888.

« *Il sovrintendente*
« DE PAOLI.

« Per copia conforme all'originale.

« A. CHIAVASSA
« *Direttore di segreteria* ».

Presentazione di due progetti di legge.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il disegno di legge riguardante le « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 ».

Prego il Senato di dichiarare d'urgenza questo disegno di legge e di volerlo rinviare alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

Presento ancora un altro disegno di legge per « Autorizzazione alle provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso per eccedere colla sovrimposta dei tributi diretti per l'anno 1889 la media del triennio 1884-85-86 ».

Prego il Senato di mandare questo disegno di legge all'apposita Commissione incaricata di esaminare simili progetti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per « Modificazioni alla legge comunale e provinciale ». Il signor ministro propone al Senato di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo disegno di legge e di con-

sentire che venga trasmesso alla Commissione che già ne riferì precedentemente. Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do pure atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del progetto di legge per autorizzare le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso ad eccedere colla sovrimposta dei tributi diretti per l'anno 1889 la media del triennio 1884-85-86. Questo disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione permanente che il Senato già nominò per l'esame di simili disegni di legge.

**Indirizzo di condoglianza a S. M. il Re
per la morte di S. A. R.
il principe di Savoia-Carignano.**

PRESIDENTE. Signori senatori! Ieri la vostra Commissione, composta dell'Ufficio di Presidenza e di nove senatori, i cui nomi vennero estratti a sorte in conformità delle vostre deliberazioni, adempì l'onorevole e mesto ufficio di presentare a Sua Maestà il Re il seguente indirizzo di condoglianza per la morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano:

« SIRE,

« Il Senato del Regno, commosso all'annuncio della morte di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano, ci diede il triste incarico di recare alla Maestà Vostra una parola rispettosa di sincero compianto, per una perdita così luttuosa, che ferisce la Maestà Vostra nei suoi affetti ed addolora la Nazione.

« Ricordare le virtù pubbliche e private dell'illustre estinto, e le sue benemerenzze verso la Patria, ci sembra il solo conforto degno dell'animo forte di Vostra Maestà e dell'alta Assemblea in nome della quale Vi parliamo.

« Tutti i Principi della Vostra Casa Reale hanno scritto una pagina nella storia del nostro risorgimento, e quella ove si legge il nome del Principe Eugenio di Carignano non è delle meno gloriose.

« La sua partecipazione alla vita nazionale comincia ai primi albori del nostro riscatto, quando il Magnanimo Re Carlo Alberto, ban-

dita la guerra d'indipendenza, a lui confidò con ampia libertà di mandato, la luogotenenza del Regno. Lo stesso altissimo ufficio ebbe con fiducia dal Re Vittorio Emanuele nelle guerre memorabili del 1859 e del 1866; ed a lui si fece ricorso nel 1860 e 1861, in momenti gravissimi, quando a Firenze ed a Napoli si ebbe bisogno di un'autorità alta e rispettata per instaurare il Governo nazionale. In queste missioni felicemente compiute in mezzo a difficoltà senza numero, tutti ebbero ad ammirare la giustizia, la rettitudine e la equanimità del Principe di Carignano, ed in quelle regioni dura ancora venerata la sua memoria.

« Così egli è morto con la compiacenza di aver fatto il suo dovere di principe e di cittadino devoto al Re ed alla Patria.

« SIRE,

« Il Senato del Regno, che venne non è molto alla Reggia per festeggiare i giorni lieti, vi torna oggi per partecipare al lutto e al dolore della Vostra Casa Reale; perchè le gioie e i dolori di Vostra Maestà sono gioie e dolori nostri. E mai come in queste occasioni solenni sentiamo di rappresentare i veri sentimenti della Nazione, la quale in ogni fortuna riconosce in Voi e nella Vostra Augusta Casa la sicurezza del presente e la fiducia dell'avvenire ». (*Approvazioni*).

Sua Maestà il Re ci incaricò di porgervi i suoi vivissimi ringraziamenti per la parte presa dal Senato al lutto suo e della sua Casa. Gratissimo disse tornargli, fra i più grati, questo atto di reverente condoglianza del Senato, cui l'estinto apparteneva, come quello che lo toccava nei più vivi affetti di Capo della Reale Famiglia e di Sovrano.

E, dopo avere con noi ricordati gli avvenimenti, ai quali il Principe partecipò con onore e le virtù sue e rimpianta l'amara perdita, proseguì dicendoci con grande effusione d'animo, che da questa nuova manifestazione del Senato, dalla viva e perenne corrispondenza di affetti e di sentimenti fra lui ed il Parlamento, traeva conforto e lena novella alla meta cui volge mente ed opera: la prosperità e la grandezza della Patria. (*Benissimo!*)

Decreto di nomina a commissario regio.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera:

« Roma, 22 dicembre 1888.

« Mi onoro trasmettere a V. E. l'accluso decreto reale, in data 22 corrente, col quale l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato di sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione dei disegni di legge per disposizioni sulla emigrazione, e per modificazioni alla legge comunale e provinciale,

« Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno
« CRISPI.

« A S. E.

il Presidente del Senato del Regno
Roma ».

Ora do lettura del decreto reale:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

« Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª).

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« L'avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, è autorizzato a sostenere e difendere innanzi al Senato del Regno, il disegno di legge sulla emigrazione e il disegno di legge sulla riforma comunale e provinciale.

« Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Roma addì 22 dicembre 1888.

« UMBERTO

« CRISPI ».

Annunzio di votazione.

PRESIDENTE. Devo prevenire il Senato, che prima del cadere dell'anno, debbonsi nominare tre se-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1888

natori per sostituire i signori senatori Sacchi, Cencelli e Majorana-Calatabiano che fanno parte della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, scadenti da questo ufficio; e tre altri senatori per sostituire i signori senatori Ghiglieri, Rega e Auriti che fanno parte della Commissione di vigilanza per l'Amministrazione del Fondo per il culto, che essi pure scadono dall'ufficio.

Dovendosi procedere a queste votazioni, mi parrebbe opportuno [di inscrivere all'ordine del giorno di domani.

Se non vi è alcuna proposta rimarrà così stabilito.

Resta adunque così stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari »;

« Riordinamento del collegio Asiatico di Napoli ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sulla emigrazione » (N. 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni sulla emigrazione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 138).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Do facoltà di parlare al senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Per quanto il Senato sembri aver voluto rimpicciolire l'importanza di questo progetto di legge considerandolo come

un amminiccolo alla legge di pubblica sicurezza, pur nonostante a me pare che esso non possa passare inosservato e dirò anche non emendato.

Noi abbiamo una certa maniera di far le leggi, (non ne dispiaccia agli estensori dei testi) che esse somigliano a trattati e qualche volta assumono il carattere della conversazione familiare.

L'emigrazione è libera dice la legge; eh! il nostro popolino direbbe: grazie dell'avviso; è un diritto che non è stato mai discusso quello di andarsene di dove si sta male e di cercare il pane dove si trova.

E praticamente credo, che pochissimi Stati l'abbiano mai impedita e che attualmente non ci sia che la Russia la quale la impedisca per ragioni politiche speciali. L'emigrazione è quindi tanto libera per sua natura, che si poteva fare anche a meno di dir ciò.

Ma noi abbiamo un altro difetto ed è quello talvolta di parlar bene e di razzolare male.

Il fatto sta che dopo questa legge l'emigrazione non sarà più libera. Io richiamo l'attenzione del Senato sopra il testo del primo articolo il quale dice:

« I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra ».

Secondo le leggi che governano il nostro servizio militare, meno poche eccezioni, nei casi in cui in una famiglia non tutti gli individui sono obbligati al servizio militare, tutta la gioventù valida è obbligata al servizio militare ed è obbligata per 11 anni, il che vuol dire che tutta la gioventù valida in Italia, durante la sola età utile in cui si può prepararsi un avvenire, non può uscir d'Italia senza permesso.

In altri termini l'emigrazione non è libera. Ora questa disposizione a me pare enorme, ingiusta ed inutile.

Ingiusta, perchè, come io vi dicevo, non si ha diritto d'impedire ad un uomo, quando gravi ragioni non lo giustifichino, di andare dove gli piace, e molto più non si ha diritto d'impedirgli di fare i suoi affari e cercare altrove miglior condizione, e qualche volta il mangiare che non ha a casa sua.

Ed io credo che non solo in un paese libero,

ma in nessun altro paese, il diritto del Governo arrivi fin a questo punto.

Tale disposizione è poi inutile, poichè sono così gravi le punizioni che pesano sopra i disertori, ossia sopra tutti coloro che dovendo prestare il servizio militare non si presentano, che evidentemente tutti coloro i quali non temeranno d'incorrere in quelle pene, non saranno spaventati da quelle molto minori di questa legge. E quindi, senza questa legge, è il massimo interesse di coloro i quali sono addetti al servizio militare di presentarsi, ma fino al giorno in cui essi non sono obbligati a presentarsi, voi li vincolate gratuitamente.

E perciò io ritengo che questa legge piuttosto che esclusivamente sotto l'impulso delle esigenze militari, sia fatta almeno in parte, sotto l'impulso di una forte corrente che spira in quelle che si chiamano le classi dirigenti del nostro paese, contro l'emigrazione.

Questa corrente dimostra nelle persone le quali vi partecipano, non solo che esse non hanno in questa occasione un senso retto di equità e di giustizia; ma che esso non sono all'altezza dei tempi.

Per quello che riguarda la giustizia dirò solamente che le nostre popolazioni non emigravano venti anni fa; emigravano un poco i Riveraschi per l'abitudine dei traffici, dei commerci. Credo che vi fosse una piccola emigrazione nell'alta Italia in ragione dell'accrecimento della popolazione in quelle provincie, ma dalla media Italia in giù non si aveva idea d'emigrazione.

Io mi ricordo che quando nelle dolorose vicende che seguirono nelle provincie meridionali si applicò il domicilio coatto, si osservò che era la cosa che incuteva il più gran terrore a quelle popolazioni l'idea solo di uscire dal loro paese. Ora pensate se quelle popolazioni avrebbero avuto allora l'idea di andare in America!

Ce le abbiamo mandate noi, è stata la nostra amministrazione, che mi contento di chiamare fiscale, perchè è la parola più parlamentare, che ha obbligato masse di gente ad andarsene. Ora, siamo proprio noi che dobbiamo esercitare questa specie di tortura di farle restare qui per lasciarle prive del necessario al sostentamento quando possono andarselo a procurare altrove? Ma ho detto che coloro che caldeggiavano questa

legge non sono all'altezza dei tempi. Ed infatti nelle condizioni attuali delle comunicazioni e delle concorrenze, veramente il parlare ancora di frontiere o di permessi di partenza è cosa che non si intende più. Oggi il mercato reagisce sugli uomini come sui generi; e gli uomini corrono dove trovano le migliori condizioni, siccome le merci corrono dove trovano il miglior prezzo.

La facilità delle comunicazioni, i salari più alti e gli affari più facili ve li conducono; e quindi oggi il voler mettere in discussione l'emigrazione è poco meno che voler negare la luce del sole.

Non solo, ma l'emigrazione rappresenta la forma attuale della conquista. È l'emigrazione che ha fatto la potenza delle razze anglo-sassoni. Quante sono le conquiste che gli Anglo-Sassoni hanno fatto con le armi alla mano? Sono pochissime ed anche quelle preparate dalla loro emigrazione.

In qual modo la Germania ha potuto controbilanciare l'influenza degli Anglo-Sassoni in America? Coll'emigrazione. E nell'America meridionale, fatta dagli Spagnuoli con altri metodi abbastanza dolorosi, se oggi alcuna delle sue parti subisce sensibilmente l'influenza italiana non è questa dovuta unicamente alla emigrazione?

A me sembra che questa corrente delle nostre classi dirigenti dimostra che almeno una parte di esse mentre si arrabatta in affermazioni democratiche per farsi credere progredita, in realtà in molte questioni è ben lungi dall'esserlo, e particolarmente nel concetto della libertà.

Per il liberale volgare italiano la libertà consiste nel poter negare Iddio ed ingiuriare i Santi, nel perseguire i preti, attaccare le istituzioni ed anche magari un pochino la proprietà. (*Segni di approvazione*). Ma l'esercizio vero e reale della libertà, quello che consiste nel fare il migliore e il più libero uso, materialmente e moralmente, di sé e dei propri beni, riesce perfettamente indifferente ai politicanti di quella fatta. Essi faranno il più gran rumore per una affermazione vaga e platonica del genere che ho segnalato: ma lasciano passare senza occuparsene una legge come questa, che vincola la più sacra delle libertà, quella di vivere obbligando a stentare per trenta centesimi mi-

gliaia di persone che potrebbero stare a loro agio con dieci lire.

Io non posso credere che gli uomini attualmente al potere e particolarmente l'onor. Crispi, che è un antico liberale, partecipino a questi sentimenti, ma preferisco credere che subiscano delle influenze.

E quindi io mi sono sentito incoraggiato da questo pensiero a fare una proposta, la quale tende a ridurre questa legge per l'uso per cui è annunciata, e nel quale concentransi tutti, e non più per quello al quale serve indirettamente, ossia a dare a questa legge tutta l'efficacia che può avere pel servizio militare, senza renderla lesiva per la libertà individuale. Quando il servizio militare sia garantito completamente, perchè non restituire ai cittadini italiani quella libertà che non si nega a nessuno, neppure agli animali, quella di andarsi a cercare il pane dove lo trovino?

Per conseguenza io proporrei al primo articolo un emendamento, pel quale io chiedo che si dica: « I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero senza denunziare al ministro della guerra la loro partenza ed il luogo di futura dimora ». Poi aggiungerei un comma il quale dicesse: « Quando il loro viaggio appaia evidentemente incompatibile con gli obblighi del servizio, il ministro avrà facoltà di sospenderne la partenza ».

Ho aggiunto quest'ultima parte, perchè vi possono essere delle eventualità, e, per esempio, in aspettativa di una guerra, in cui siano necessarie disposizioni speciali per non fare che l'emigrazione sia un pretesto ed un pericolo. Io credo che, allorchè il Ministero della guerra conoscerà di ognuno degli iscritti di leva quando parta, dove vada, il tempo e le condizioni di servizio, siccome oggi le più grandi distanze si percorrono in tre o quattro settimane, sia perfettamente indifferente che un iscritto di leva stia a New York o a Palermo.

Questa è una prima proposta. Vi è poi un altro articolo che mi offende egualmente, ed è l'art. 18.

Io non intendo perchè in questa legge chiamiamo responsabili i capitani di marina d'una funzione esclusivamente politica, anzi di polizia.

Capisco che questo sia un sistema utile, ma

è proprio dei Governi assoluti pei quali ogni mezzo è buono, purchè raggiunga il fine. Ma i Governi liberi non possono esimersi dal conformarsi a certi criteri generali che sono la garanzia della giustizia e della libertà.

Ora, io vi domando, il capitano di mare da quali segni distinguerà l'emigrante dal viaggiatore per avere il diritto di esigere la regolarità del suo contratto?

Vi sono delle Compagnie le quali fanno grossi affari col trasporto di andata e ritorno di questi emigranti. Uno dei direttori di queste Compagnie mi diceva che vi è un gran numero di individui ai quali torna conto d'andare e venire in un anno facendo un doppio lavoro in patria ed in America. Se a ciascuno di questi viaggi e per tutti i viaggiatori si deve procedere a tante formalità, sarà un seguito di angherie intollerabili. E se riuscito nel vostro intento sarà là rovina delle Compagnie. Noi aggiungeremo un'altra difficoltà a quelle nelle quali versa l'industria della marina mercantile. Se un capitano dovrà ad ogni passeggero domandare se è emigrante, se ha il contratto o non l'ha, se paga a contante in partenza o all'arrivo; voi farete d'ogni capitano marino un agente di polizia e metterete una classe di cittadini di fronte ad un'altra e anche contro i propri interessi. Voi creerete all'industria dei trasporti marittimi una situazione tanto dannosa quanto spiacevole e difficile.

E quindi la seconda proposta che io faccio è che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 18.

Non posso chiudere queste mie poche parole sopra questo disegno di legge senza sottoporre al Senato una considerazione assolutamente di carattere politico.

Io vi ho detto che una parte delle nostre classi dirigenti non mi pare che sia all'altezza dei tempi. Debbo aggiungere che le nostre masse nelle grandi questioni lo sono assai più di noi e sono più savie di noi; probabilmente perchè, essendo nelle peste, hanno più di noi il senso della realtà dei fatti.

Ed infatti, o signori, quando noi abbiamo applicato questo regime fiscale, che non ha l'eguale in tutto il mondo, questa povera gente poteva reagire, ribellarsi, ed invece ha preferito prendere la via dell'esilio, ha preferito par-

tire, e non poteva prendere un partito più saggio, nè più patriottico.

Lasciateli andare in nome di Dio, perchè è a questa risorsa che deve l'Inghilterra se non ha avuto rivoluzioni violenti; perchè essa ha sempre lasciato le porte aperte; perchè chi aveva bisogni o aspirazioni andava a soddisfarli dove poteva.

Ed una delle cause dei danni francesi è stata appunto questa, che la popolazione francese non ha mai potuto prendere la via dell'estero.

Lasciateli andare in nome di Dio perchè il giorno in cui voi li tratterrete essi vi domanderanno conto di queste leggi e delle altre che avete fatto a loro danno.

L'emigrazione non si impedisce con questi mezzi empirici; l'emigrazione cesserà il giorno che noi saremo in potere di fare un'amministrazione che permetta ad un maggior numero di abitanti di vivere sul suolo d'Italia. Attualmente la moltiplicazione degli abitanti nel suolo italiano, nelle condizioni della nostra amministrazione, non è possibile senza la emigrazione.

Con questa legge voi non farete altro che accrescere i mali per i rischi che incorreranno coloro che trasportano; che creare un'emigrazione la quale vi sfuggirà completamente di mano, e sulla quale non avrete più nessun controllo: ed aumenterete i mali di questa povera gente invece di fare il suo bene.

Però questa legge contiene delle savie disposizioni negli articoli intermedi, fra quelli ai quali ho proposto gli emendamenti, e quindi io ritengo che, qualora le due modificazioni da me proposte fossero introdotte, questa legge cambierebbe totalmente natura, e potrebbe diventare una legge benefica. Io mando questi miei emendamenti al banco della Presidenza e li raccomando al Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Io non intendo di fare un discorso per difendere questa legge; essa non ne ha bisogno. Alle obiezioni mosse dall'onor. Vitelleschi risponderà assai più degnamente di me l'onor. Fortis.

Fra tante leggi che si sono progettate, escogitate, studiate fin qui, credo che questa sia senza dubbio la migliore. Si potranno trovare molte mende nei particolari, ma per me ha questi due meriti principalissimi, e cioè: man-

tiene fermo il principio della libertà di emigrare e difende gli emigranti con molte garantigie dai pericoli di cadere nelle mani di volgari o perversi speculatori.

Se io ho preso la parola nella discussione generale l'ho fatto solamente per fare al Governo una raccomandazione, che ho formulato in un ordine del giorno. Questa legge è specialmente intesa a difendere gli emigranti dalle speculazioni degli agenti di emigrazione. Ebbene, io credo che questa legge non basti per difendere gli emigranti da questo pericolo, perchè essi hanno un nemico maggiore e che questa legge non può colpire, ed è l'ignoranza.

Anch'io sono stato emigrante; anch'io ho vissuto lunghi anni nell'America meridionale tra gli emigranti; anch'io sono ritornato in quei paesi tre volte; quindi io credo di aver dovuto per necessità studiare tutto quello che si è fatto, che si è pensato di bene e di male per gli emigranti e contro gli emigranti.

Voi non potete credere quale sia anche oggi (benchè la bellissima relazione che accompagna questo disegno di legge dica che oggi l'America è conosciuta anche dai nostri emigranti), non potete credere, dico, quale e quanta sia anche oggi l'ignoranza dei nostri emigranti intorno all'America; ed è per ciò che io non posso accettare l'affermazione contenuta nella relazione, se non con un grosso beneficio d'inventario.

L'America non è ancora conosciuta dai nostri contadini; l'America è ancora un mito, è un paese in cui ci si va e ci si va per far fortuna in breve tempo.

Questa è l'America dei nostri emigranti; essi non distinguono nè il Nord dal Sud, nè New-York da Buenos-Ayres, nè il Perù dall'Uruguay; per loro è sempre America e basta.

Pur troppo ho conosciuto emigranti, che partirono dall'Europa credendo di andare a New-York e si trovarono portati a Buenos-Ayres.

Conobbi emigranti, che credevano andare nella saluberrima e deliziosa Terra Argentina e si trovarono invece trasportati nelle più malsane regioni del Guatemala o del Venezuela, dove domina la febbre gialla.

Nessuna legge può ovviare a questa ignoranza.

Ebbene, la mia raccomandazione è modestissima; si rediga un manualetto ridotto alle mi-

nime proporzioni, che costi 10 o 15 centesimi; che possa essere dato anche gratuitamente dagli agenti consolari quando si consegna il passaporto agli emigranti e dove si affermino i dogmi conosciuti, indiscutibili sulla salubrità di certe regioni, sulle industrie che vi prosperano; un libretto che sia come l'abecedario, il catechismo (come mi suggerisce l'egregio collega Cerruti che di emigrazione se ne intende quanto e più di me) il catechismo dell'emigrante.

Abbiamo di questo un esempio pratico.

Nell'infesta spedizione del Messico, che tutti ricorderete, il Belgio mandava una cara principessa, e quasi a difenderla e per farle onore, una legione belga. Erano emigranti un po' forzati, dirò meglio, erano emigranti armati. Tutti accorrevano ad iscriversi in questa legione per far onore alla loro principessa, che stava per diventare imperatrice del Messico e che invece, pur troppo, vi perdeva la ragione.

Ebbene, il Governo belga (che per quanto sia alla testa di un piccolo paese, pure in molte cose dà l'esempio alle grandi nazioni) il Governo belga pensò di far redigere dal medico capo del municipio di Bruxelles un manualetto così piccolo, che poteva stare in una tasca del panciotto, nel quale si contenevano i precetti più importanti per vivere nei paesi tropicali.

Questo piccolo opuscolo (che io possiedo) fu dato in dono ad ogni soldato della legione messicana e so che ha giovato immensamente.

Perchè il nostro Governo con tanti impiegati che ha, con tanti materiali di cui può disporre, senza andare incontro a nessuna spesa (non sarà certo per proporre un aggravio al bilancio), non può adoprarsi a dar queste istruzioni, a dare questo catechismo della emigrazione? Io trovo del resto il germe di questa mia modestissima proposta, che oso sperare possa essere accettata dalla Commissione e dal Ministero, nella bella e dottissima relazione che accompagna la legge che fu presentata.

Infatti, parlando dei casi nei quali si organizzano spedizioni si dice:

« In questi casi il Ministero fa naturalmente quanto è in suo potere per impedirle, pubblica le informazioni che ha, inculca ai prefetti e ai sindaci di sconsigliare i propri amministrati, di prendervi parte, e al bisogno ordina di rifiutare il passaporto ».

Tutto questo però passa per il tramite legale, e io purtroppo ho un tale spavento dell'impotenza delle ordinazioni, quando devono passare dall'alto del Governo attraverso alla lunga catena (permettetemi una parola che non è parlamentare, ma che è diventata storica) attraverso alla lunga catena del travettismo e dei *travet* di tutto il Regno, per cui un pensiero altissimo, utilissimo, pensato in alto, quando è arrivato alla fine di questa scala perde moltissimo della sua efficacia. Eppoi il nostro popolo legge le nostre leggi? No; mentre invece quando al partire da uno dei nostri porti avesse in tasca questo piccolo catechismo, sarebbe obbligato a leggerlo, o per lo meno noi saremmo giustificati ed avremmo la coscienza d'aver fatto tutto ciò che si può per istruirlo; dacchè mi pare che il Governo non deve soltanto impedire il male, ma deve cercare di fare il bene. Queste poche parole ho creduto di dire per appoggiare questo mio ordine del giorno, che sarebbe così formulato:

« Il Senato confida che il Governo vorrà pubblicare in forma popolare e diffondere le più vitali informazioni sui paesi ai quali sogliono rivolgersi i nostri emigranti, mostrando loro i pericoli che incorrono affidandosi ciecamente agli agenti di emigrazione ».

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Anch'io al pari dell'onorevole senatore che ha preso la parola il primo, dirò che credo inutile dir nulla intorno al diritto di emigrazione.

Tutti sappiamo che il diritto di emigrare è insito nell'uomo, e quindi è inutile affatto di spendervi parole; ma noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che per la sua estensione e per il suo aumentare diventa allarmante.

In pochi anni abbiamo avuto un milione circa di emigranti; e quasi 100 mila uomini mancanti alle diverse categorie militari.

Nel 1885 vi è stato un aumento di 14 mila emigranti, nel 1886 di 20 mila, nel 1887 fu di 64 mila sull'anno precedente, quest'anno l'aumento sarà probabilmente di circa 100 mila.

Ora, fino a che l'onorevole senatore Vitelleschi parla dell'emigrazione naturale, spontanea, io sono con lui pienamente d'accordo, ma quando si tratta di una emigrazione artificiale è necessario qualche provvedimento.

E bisogna notare che le statistiche riguardano le partenze permesse e non sappiamo nulla delle partenze clandestine che avvengono per opera principalmente di due Comitati i quali, non so se siano conosciuti dal Governo, di cui uno mette capo a Marsiglia e l'altro nell'impero austro-ungarico. Così almeno ripete la voce pubblica.

Quindi le cifre sono più che altro induttive, siamo sicuri che minori non sono, ma il di più non si conosce. È pure inutile dire come l'emigrazione abbia luogo principalmente tra le classi rurali.

Ma non si può spiegare il fenomeno con argomenti subbiettivi, come ad esempio sarebbero i rapporti fra classe e classe di cittadini, perchè le persone che emigrano appartengono a diverse categorie.

In un paese emigrano i piccoli proprietari che non dipendono da nessuno, in un altro emigrano i poveri lavoratori.

Qua si vende proprietà e terra per portare in America un capitale italiano, là è il proletario il quale approfitta del trasporto gratuito ed emigra con pochi attrezzi.

In una regione abbiamo le grandi illusioni, le speranze di lucri; in un'altra primeggia la sfiducia e l'abbandono, e quindi noi non possiamo dire che queste diverse categorie di persone emigrino per i rapporti che passano fra proprietari e coloni, fra conduttori e proprietari, insomma che ciò avvenga per le relazioni economiche e sociali fra gli agricoltori.

Vi devono essere e vi sono delle cause generali, le quali già si conoscono, e consistono in un disagio nel quale si trovano gli agricoltori, disagio che ha due provenienze speciali. La prima dipende da una serie di forze superiori ad un interno ordinamento. Nella seconda l'interno ordinamento vi entra e costituisce quasi la cagione efficiente; ed infatti, se ascoltiamo la voce universale, essa vi dice che l'opera dei comuni, le dilapidazioni della provincia e la condotta fiscale del Governo non sono estranee al lamentato fenomeno.

Per esempio, oggi noi facciamo una legge la quale deve raffrenare e regolare l'emigrazione, ma dall'altra parte fu presentata alla Camera un'altra legge per ripristinare i due decimi di guerra in tempo di pace.

Egli è certo che, se quella legge andrà in esecuzione, l'emigrazione aumenterà.

Quindi stimo che pure il Governo abbia la sua parte a questo movimento di emigrazione; e non credo di fare una asserzione gratuita, perchè parmi di poterla provare con un raffronto.

La relazione della Commissione della Camera dei deputati fino dalla prima pagina dice che nell'impero austro-ungarico sono assolutamente vietati i commerci di emigranti.

Secondo ciò, il relatore pare voglia dire che è proibita l'emigrazione nell'impero austro-ungarico. Questo non è.

Vi sono disposizioni che proibiscono il commercio degli emigranti, cioè il commercio di carne umana; ma il fatto sta che tanto in Austria quanto in Italia l'emigrazione, in diritto, è permessa; e non vi è che una differenza di modalità.

In Italia colui che vuole emigrare non fa che chiedere il passaporto; nell'impero austriaco deve fare un'altra pratica, deve chiedere la cessazione della sudditanza austriaca; ma tanto da una parte che dall'altra ha il diritto di emigrare.

Nel tempo piuttosto lungo che ho avuto l'onore di sedere nella Camera elettiva, ho sempre rappresentato un paese che forma come un cuneo nell'impero austro-ungarico, ed è un paese italiano perchè ha voluto esserlo, ha combattuto ed ha vinto, ed è quindi rimasto italiano.

Per esteso spazio, da quella parte, il confine è per così dire ipotetico. In mezzo ad un prato v'è un'asta, dalla parte verso noi vi è la croce sabauda, dalla parte opposta vi è l'aquila bicipite; e quello è il confine.

Gli abitanti sono italiani dall'una e dall'altra parte con gli stessi rapporti sociali ed economici; la terra non differisce dall'una all'altra parte; infine, aria, cielo, terra, abitanti, tutto è eguale, all'infuori del Governo.

Orbene, come va che dalla parte nostra si emigra in massa, e dalla parte di là l'emigrazione è quasi nulla?

Egli è perchè l'antica nostra avversaria colla consueta sua accortezza si studia di arrestare il movimento espansivo italiano con armi nuove. Essa si studia di porre in una posizione tranquilla ed economicamente sicura quelle popo-

lazioni confinanti, e vi è in gran parte riuscita.

Per cui il movimento espansivo italiano si è non solo arrestato, ma Dio non voglia, che progredendo di questo passo non muti direzione. E se noi non imiteremo l'abile politica di quella antica nostra avversaria, credo che, invece di espansione, avremo soltanto emigrazione.

Come vi sono diverse qualità di persone che emigrano, così vi sono diversi paesi nei quali si emigra, ed io non intendo parlare che dell'emigrazione che si dirige in un solo paese, perchè i concittadini della mia regione a quella parte principalmente si dirigono e perchè stimo che principalmente verso quel paese abbia luogo l'emigrazione artificialmente promossa.

Intendo parlare dell'emigrazione al Brasile

Consta anche a me che quando gli emigranti si rivolgono alla Repubblica Argentina, od in altri siti, finiscono col trovarsi meno peggio, ma consta pure a me che gli emigranti al Brasile, nella grande maggioranza, non si trovano bene.

La *via crucis* dell'esodo comincia dall'Italia, e chiedo il permesso al Senato di leggere alcuni brani di lettere, il meno che mi sarà possibile, per giustificare il mio asserto.

Scrivono da Genova: « Con tutto quello che si è detto e scritto, l'emigrazione al Brasile diviene ogni giorno più numerosa, appunto per il viaggio gratuito.

« Nell'ottobre scorso ben 8000 contadini delle campagne venete e lombarde si trasportarono nel Brasile.

« Chi in questi giorni trovasi a Genova ed ha veduto anche per semplice curiosità l'imbarco di tanto migliaia d'individui, ed ha osservato il modo e le condizioni con cui sono lasciati partire, non ha potuto a meno di fremere di sdegno.

« I vapori partono carichi di carne umana, misurata a metri cubi. Ieri sera parti da questo porto il *Matteo Bruzzo*, stracarico di 1900 emigranti.

« E così altri fatti potrei citare, ma per brevità li taccio ».

Sappiamo inoltre che i nostri emigranti, appena sbarcati nel Brasile, vengono diretti all'interno a sudare nei solchi, e, in virtù di contratti firmati in bianco, divengono soggetti

alla gleba. Dicesi che, per difetto di comunicazioni, gli emigranti devono consegnare ai loro padroni le lettere che spediscono in Europa, le quali, se contengono indicazioni sulla triste loro sorte, le lettere non partono, e vengono distrutte.

Tutti vogliono guadagnare sul povero emigrante, ed anche il municipio di Genova. In Genova dicesi che vi sia un dormitorio pubblico, pure da esso sono esclusi gli emigranti; ma se per disgrazia vanno in qualche bettola, devono esorbitantemente pagare.

« Si sa positivamente di una tassa di 6 centesimi per testa che il municipio di Genova riscuote dagli armatori per ogni arrivo e partenza di piroscafi con a bordo gli emigranti che soggiornano qualche ora in porto; e ciò a titolo di dazio consumo per il vettovagliamento degli emigranti medesimi. »

Naturalmente gli emigranti, se mangieranno, consumeranno delle merci daziarie che si trovano nella città, e non vi dovrebbe essere bisogno di una tassa speciale.

Io non so se il Governo conosca di questa tassa, ma se è vero ciò che si scrive in questa lettera, bisognerebbe almeno conoscere il perchè di un tale aggravio.

Ora mi si permetta di leggere una lettera stampata nel giornale *Il secolo XIX* di Genova del 19-20 marzo di quest'anno:

« *La via crucis dell'emigrante.* — A coloro fra i nostri connazionali che avessero desiderio di recarsi al Brasile in qualità di emigranti dedichiamo le seguenti linee:

« Nella *Fazenda* di Joao Franco o Luiz da Silva Rosa in Riberão Preto i coloni fuggirono tutti per i mali trattamenti subiti; in Sorocaba nella *Fazenda* del capitano Candido di Moura gli emigranti scapparono per la fame che pativano e dopo aver perduti sei figliuoli, che attaccati dal vaiuolo, furono lasciati senza medici e medicine; la carità dei connazionali pensò a trovare a questi infelici fuggiaschi un posto nelle ferrovie, e provvedere per alcuni giorni al loro mantenimento.

« In Campinas, nella *Fazenda* del dottor Carlo Olympo Leite Pentecado, un colono veniva posto al tronco e fatto staffilare dagli schiavi per ordine del padrone; in Vallinhos altri emigranti si videro piangere di fame perchè il fazendeiro venne meno al contratto fatto di mantenerli per

sei mesi, diversi altri venivano spediti a Campinas senza una direzione fissa, privi di pane o senza mezzi di procurarsene, e la carità cittadina ha dovuto novellamente por mano alla borsa; tanto in Sorocaba quanto in Campinas si caricarono gli emigranti su vagoni da bestiami stretti l'un l'altro come tante sardine, senza riguardo a donne incinte e bambini latranti.

« Gli ultimi arrivati, in Santos, furono fatti segno alle vessazioni della dogana in modo veramente indegno; l'audacia delle guardie e degli impiegati giunse al punto di strappare dal collo e dalle orecchie delle donne *brocheques*, collane, orecchini d'oro, ultimi e cari ricordi della famiglia, della patria.

« Questi sono fatti che nessuno può smentire, perchè di pubblica ragione ». Così il giornale.

Finalmente mi sia permesso di leggere poche righe di un documento autentico il quale sono pronto di depositare al banco della Presidenza per coloro che avessero vaghezza di consultarlo. Esso è firmato da circa trecento persone ed è proveniente dal Brasile.

Dice: « Noi siamo in America e fummo indotti ad andarvi da gente che forse credeva farci del bene. Abbiamo bisogno di denaro per ritornare. Soccorreteci e ricordatevi che siamo infelici e Italiani. Soprattutto ci rivolgiamo al Governo, ecc. ».

E qui seguono le firme. Queste sono le condizioni delle persone che a migliaia con le migliaia si fanno andare nelle sterili lande del Brasile, dove...

Una voce. Sterili?

Senatore MANFRIN. ... Sterili perchè li mettono in una foresta con l'incarico di bruciare gli alberi, di levare le radici e di mettere il fondo a coltura.

Ora l'onor. senatore Griffini, che mi ha interrotto, esimio agricoltore, sa benissimo che un fondo prima che faccia l'*humus* col quale si possano raccogliere i frutti agricoli, occorrono degli anni di lavoro; quindi, quando ho detto che li mettono ne' fondi sterili, credo di non aver esagerato, perchè sono sterili per diversi anni, e forse colui che incomincia a dissodarli non ne vede i risultati.

Ma vi è nel disegno di legge un art. 14 il quale dice:

« È nullo di pieno diritto il patto, col quale

l'emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto ».

Quest'articolo di legge, o signori, è già eluso dalla accortezza di coloro che siffatte faccende maneggiano.

L'emigrante non dà più nulla, non promette più nulla, dice solo: desidererei di partire. Lo si accompagna fino a bordo, e se nulla succede, sbarca nel Brasile, dove lo si mette sotto una tettoia. Quanti sono tutti vanno a ricoverarsi in questa tettoia finchè ce ne possono stare ed attendono. Parte vivono a carico della carità cittadina. Vi sono pure degli asili, ben pochi, ma infine anche i Brasiliani cercano di fare quello che possono.

Gli emigranti così giunti attendono che venga uno che abbia bisogno della loro opera, il quale trovata la famiglia o l'individuo che gli conviene li separa dagli altri, va dall'armatore e paga per intero le spese di viaggio. Cosicchè l'emigrante non ha firmato nulla, non ha promesso nulla, ed il viaggio viene pagato da colui che assume il mantenimento dell'individuo o della famiglia.

Trascorso un certo tempo, si dice all'emigrante: voi avete pagato col vostro lavoro il viaggio; ma siccome nel tempo che pagaste il trasporto foste mantenuto di vitto, così bisogna che alla prima spesa altra ne aggiungete per il mantenimento, e si va innanzi secondo la misericordia o la bontà di chi impiega.

Cosicchè l'art. 14 che ho indicato non contiene più disposizioni efficienti, perchè già nella previsione, fu tolta la possibilità di cadere nelle sue comminatorie.

Io posso accertare di essere stato assicurato che giunsero delle lettere in Italia firmate coi nomi di persone che avevano emigrato ed erano già morte: posso accertare essermi stato detto che furono invitati dei nostri Italiani di andare nel Brasile da individui i quali poi non furono più trovati dalle persone che, dietro l'invito, avevano emigrato.

Posso accertare insomma, per quanto mi consta, che molta parte della emigrazione che ha luogo in quelle regioni...

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

Senatore MANFRIN. ... in quelle regioni non è spontanea, ma artificialmente promossa per

scopo di speculazione. E quindi, se vi sono dei provvedimenti i quali tendano a regolare la speculazione, per conto mio, non posso che approvarli.

Il presente progetto di legge tratta principalmente degli agenti di emigrazione. Gli agenti di emigrazione fanno la loro parte. La voce pubblica dice che prendono dalle 40 alle 45 lire per individuo, sia uomo, che donna, sia grande o piccolo; i quali lucri poi, a quanto pure si dice, vanno divisi fra molti.

Dal momento che noi permettiamo i trasporti così detti gratuiti, dal momento che noi permettiamo gli impresari, che permettiamo ai consoli esteri, come ad esempio quelli del Brasile, un libero sbraccio nei nostri porti, è certo che il commercio degli emigranti, cioè il commercio di carne umana, continuerà il suo andamento; il disegno di legge forse lo regolerà o modererà, ma alla fin fine il commercio di esseri umani, a fine di lucro, continuerà.

Per regolare l'emigrazione non importa soltanto di avere per obbiettivo gli agenti di emigrazione. Io crederei che non sarebbe male fossero sorvegliati anche taluni di quei funzionari dello Stato che hanno mano nell'emigrazione.

Credo che la loro trascuranza (il galateo parlamentare m'insegna di dire *trascuranza* e nullo l'altro) possa essere un fomite di emigrazione.

Nè stimo che l'asserzione mia sia gratuita in quanto che giudico di poterlo provare con i provvedimenti stessi emanati dal Governo.

Il Governo (bisogna dirlo a sua lode) da molti anni addietro ha emesse delle disposizioni per frenare, non l'emigrazione, ma la speculazione e il commercio degli emigranti; due cose affatto distinte e che non conviene mescolare l'una coll'altra.

Queste disposizioni, che mi furono cortesemente comunicate, da quanto mi consta, datano dal 1873.

Esse provano due cose: la prima, che gli uomini che si sono succeduti al Governo, si di Destra e di Sinistra, hanno ritenuto ineccepibilmente che si trattasse di una speculazione.

La seconda prova è che tutti si dolgono della trascuranza, quello appunto che dicevo, degli agenti governativi che hanno mano nelle emigrazioni.

Nel 1873 il ministro Lanza emanava una circolare così concepita:

« Da qualche tempo va più che mai estendendosi nello Stato la riprovevole speculazione di promuovere, per trarne il maggior lucro, l'emigrazione dei cittadini, massime nell'America meridionale. A tal uopo numerosi agenti percorrono particolarmente le provincie ove gli agricoltori sono più ignoranti e più poveri per eccitarli ad abbandonare i loro luoghi, colla lusinga di facili fortune nel Nuovo Mondo.

« Molte famiglie di contadini, sedotte in tal modo da promesse ingannevoli, vendono le masserizie o perfino parte dei loro indumenti per pagare il prezzo a speculatori, che poi l'imbarcano presso a poco a somiglianza di mandre, o quando non li abbiano abbandonati in qualche porto intermedio, li sbarcano in America dove, per magre anticipazioni, quei disgraziati cadono in balia di altri speculatori che ne traggono il miglior partito per sé, togliendo ad essi ogni libertà o lasciandoli nella miseria.

« Tal'è, generalmente, la dura condizione della maggior parte dei nostri emigranti, e finché una serie di luttuose notizie venute dall'estero, infortuni narrati da reduci non avranno levato dalle menti dei contadini le illusioni che scaltri emissari vi seppero ispirare molte saranno ancora le vittime, ecc.

« Tutto impone di provvedere, ecc. Ed in conformità l'onor. ministro emana le disposizioni che stima necessarie, le quali in sostanza sono:

« 1° Esigere che le disposizioni dell'art. 64 sulla pubblica sicurezza e degli articoli 73, ecc. del regolamento siano applicati;

« 2° Fare sorvegliare i corrispondenti e gli emissari;

« 3° Di raccomandare agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai sindaci di sorvegliare attentamente le emigrazioni;

« 4° Di prescrivere ai sindaci che illuminino gli illusi;

« 5° Che quando i sindaci non riescano a distogliere, impediscano almeno la partenza dei giovani soggetti alla leva ».

Queste sono le disposizioni che emanava il ministro Lanza, le quali, se non altro, provano che nelle nostre leggi vi era modo d'impedire la speculazione degli emigranti.

Dopo il 1873, viene una circolare del ministro Nicotera del 1876, che dice:

« L'esperienza dell'ultimo anno ha dimostrato che le disposizioni date colla circolare 18 gennaio 1873, non raggiunsero lo scopo per il quale fu dettata ».

Quindi tutte le autorità alle quali si rivolse il Lanza non fecero nulla.

L'onor. ministro Nicotera eccitò i funzionari con nuove norme, divise in sei articoli, rivolgendo speciali esortazioni specialmente ai sindaci.

Poi venne un'altra circolare dello stesso ministro Nicotera la quale così comincia: « Costretto dall'obbligo di tutelare l'interesse delle nostre popolazioni ed in ispecie di quello delle popolazioni dei comuni rurali e proteggerle contro le mene e raggiri cui vennero di recente sottoposte da avidi e disonesti agenti di emigrazione, che con ingannevoli promesse di lauti guadagni cercano di eccitarle ad espatriare, senza peritarsi di commettere a loro danno le più vergognose truffe, ecc. ». Ed anche in questa circolare vi sono delle esortazioni accompagnate da comminatorie contro gli ufficiali del Governo ove non adempiano all'obbligo loro imposto.

Da ciò si vede che tanto i ministri di Destra che quelli di Sinistra dicono che si tratta di truffa e di gente subdola, la quale abusa dell'ignoranza degli emigranti.

Venne poi la circolare Depretis del 6 gennaio 1883, che è dello stesso tenore.

Essa dice: « Riteneo essere imperioso dovere del Governo di tutelare con efficaci provvedimenti gli interessi dei nostri agricoltori ed operai che dalla altrui speculazione sono indotti ad emigrare in paesi fuori di Europa, senza alcuna garanzia pel loro avvenire e per quello delle loro famiglie, dal che derivano gravissimi danni, non solo a tutti quelli che lusingati da fallaci promesse, vengono poi abbandonati in lontane regioni alla sorte più miserevole, ecc. ».

E nelle sue disposizioni minaccia di sottoporre alle più severe misure disciplinari i sindaci che commetteressero abusi od illegalità.

Vien poi un'altra circolare Morana, la quale è nello stesso senso, ed un'altra firmata da un direttore del Ministero, Vazio, la quale anche lamenta le stesse cose per gli artigiani diretti

agli Stati Uniti che si trovano colà senza lavoro e senza modo di sostentare la vita.

Quindi v'è una circolare del ministro della guerra la quale dice:

« Il ministro della guerra vedendo che, ad onta delle date disposizioni (il che vuol dire che la circolare da me ora citata non è la sola), la emigrazione all'estero dei militari in congedo illimitato e degli iscritti di leva si mantiene continua ed estesa, ecc. »

Così, dal 1873 in poi, tutti i ministri, o dell'una o dell'altra parte parlamentare, hanno lamentato che vi fossero degli inganni, tutti si sono lamentati che i loro funzionari non abbiano fatto niente per impedirli.

Quindi, io dico che non sono i soli agenti che conviene sorvegliare, ma anche coloro che nelle faccende di emigrazione hanno le mani, e credo anche di averlo in modo innegabile provato.

Ma veniamo a qualche cosa di più concreto.

La relazione della Commissione della Camera elettiva, che, in alcuni punti, parmi monti un po' troppo sulle nubi per abbracciare il vento, in altri ha delle asserzioni positive, le quali sono di grande importanza.

Dice la relazione che alcune provincie sono talmente afflitte dall'emigrazione che in brevissimo tempo saranno spopolate.

Ora, questa asserzione non è nè erronea nè esagerata. Questa asserzione è vera; e quando si vede la progressione dell'emigrazione, non si può dubitarne.

Per quale motivo in alcune provincie l'emigrazione è sì grande in confronto di altre? Ciò che avvenga nelle regioni alle quali non appartengo non lo so; ma posso benissimo rispondere, per averle studiate sui luoghi, intorno alle cause di emigrazione nella regione alla quale appartengo.

La ragione per la quale in talune provincie l'emigrazione è di gran lunga maggiore delle altre, dipende dalla natura dei contratti rurali per la conduzione dei fondi. Nelle provincie della Venezia, e in gran parte della Lombardia, non vi fu mai, per così dire, il governo feudale; o, se vi fu, durò sì breve tempo da non lasciare traccia nei costumi e nelle consuetudini di quelle regioni. Si può dire che quei paesi, dalle repubbliche primeve, passando per la repubblica romana, col breve intervallo

della Roma imperiale, sono venuti alle repubbliche medioevali fino a quella che morì al finire dello scorso secolo, la di cui durata fu di 1200 anni.

Quella repubblica, sebbene oligarchica, per i suoi statuti, non dava nessun privilegio alla classe imperante; e, per farsi perdonare il comando, aveva già da lunga pezza stabilita la eguaglianza sociale.

Quindi si era stabilito nelle popolazioni agricole tale un accordo ed un'armonia che coloro i quali vi ripensano o studiano la materia, ne rimangono meravigliati.

Questo stato di cose ebbe un'azione sui contratti rurali, i quali si fanno ancora con la maggior buona fede, cioè si dà l'ente con la sola promessa che alla fine d'anno si farà il pareggio di dare e avere; e questa buona fede che data da secoli non è possibile di sradicarla immediatamente, e dura tuttavia, quantunque non duri più l'accordo e l'armonia del passato.

E che cosa avviene?

Avviene che colui il quale vuole emigrare attende la fine dell'anno, raccoglie il tutto, vende e parte; credo che in quest'Aula vi sia più di una persona che conosca questo stato di cose e mi possa dar ragione.

Questa fuga con appropriazione indebita che si eseguisce su di una vastissima scala, porta grandi danni; qui è una soccida che viene defraudata e rotta, là è una banca popolare diretta a soccorrere il povero che si trova con crediti inesigibili altrove il poco abbiente che vive sul credito gli viene sottratto, perchè in ogni contadino si vede ormai un futuro fuggente. E l'impunità di queste colpe ha fatto sì che raccogliere a fin d'anno tutti i prodotti, venderli ed appropriarsene il valore e partire per l'America è divenuto un fatto comune.

Mi fu detto e mi si ripeterà forse, vi sono gli articoli del Codice penale i quali vietano cose siffatte. Ed è vero; vi è l'articolo 631 del Codice in vigore che dice: « chiunque avrà dissipato, consumato od alienato in qualsiasi modo, ecc., sarà punito, ecc. » Nel nuovo Codice vi è un articolo che dice: « Chiunque si approprii, convertendola in profitto di sé o di un terzo una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla, ecc., ecc., è punito, ecc. »

Tanto nel Codice vecchio che nel nuovo vi è la punizione per questo genere di reato, e quindi tutto parrebbe finito; ma non lo è. La ragione sta in ciò, che da molti anni a questa parte abbiamo notato un dissidio fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. Non sono molti giorni che gli ultimi echi di uno di questi dissidi si udirono anche in quest'aula. Gli esempi nella nostra piccola storia sono moltissimi, e non occorre che io li vada enumerando: tutti sentono che io dico il vero, e tiriamo innanzi.

Ora che cosa adunque avviene? Ognuno sa che quando si tratta di appropriazione indebita l'autorità giudiziaria non può che spiccare un mandato di comparizione, ed ho veduto contemporaneamente in una casa l'uscire portare un mandato di comparizione, ed il fante del comune il passaporto.

Quando colui che intende di emigrare fa razzia di ogni cosa, si affretta a chiedere il passaporto e se ne va, senza tenere alcun conto del mandato di comparizione.

È vero che nel Codice di procedura penale vi è l'art. 183 il quale dice che qualora la persona, alla quale è stato intimato il mandato di comparizione, non si presenti, il giudice può mutare il mandato di comparizione in mandato di cattura. Ma siccome la procedura giudiziaria è molto lenta e l'amministrativa rapidissima, così, anche se avviene la mutazione del mandato di comparizione in mandato di cattura, l'emigrante è già in America e non vi è più caso di ritrovarlo.

Ora che si deve fare? Pregare tanto l'autorità giudiziaria, come l'autorità amministrativa che si mettano d'accordo a che per lo meno il mandato di comparizione abbia effetto di sospendere il passaporto, e quando si danno passaporti vi sia il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Avrei poi un'altra domanda da rivolgere al Governo, che spero sarà accolta perchè non mi si vorrà negare che sia basata sopra uno dei cardini del nostro ordinamento.

Noi facciamo tutto in pubblico. Ogni nostra cosa governativa viene fatta pubblicamente; facciamo le leggi al cospetto del pubblico; le provincie e i comuni deliberano in pubblico; se uno vuole esercitare un diritto ricorre ai giornali, all'affissione di avvisi al pubblico; se si costituisce una Società, ricorre al pubblico; e

perfino se uno vuol prendere moglie conviene che affigga al pubblico il suo nome e dica che ha intenzione di prender moglie.

Ora, se la pubblicità costituisce una garanzia della libertà ed è nel nostro ordinamento, per qual ragione l'emigrante dovrà far tutto segretamente? Perché le autorità che gli danno il passaporto dovranno tenerlo nascosto come se si tratta di un fatto arcano? Io domando che in conformità a ciò che ha luogo per ogni altra azione dello Stato o di amministrazione pubblica e privata, quando un individuo chiede il passaporto per emigrare, il suo nome sia affisso nell'albo comunale. Questo non impedisce menomamente il diritto di emigrare; è un atto il quale, senza vietare all'emigrante di partire, costituisce per gli altri che rimangono una garanzia.

Mi si domanderà se faccio degli emendamenti per modificare il presente disegno di legge rispetto alle due domande che faccio, cioè che l'autorità giudiziaria ed amministrativa si mettano d'accordo e che le cose si facciano in pubblico e non di nascosto.

In risposta dirò, l'articolo primo di questo disegno di legge è generale e comprensivo quando dice: « Salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi ».

Trovo che, qualora non si voglia che questo primo articolo sia una lettera morta od un pleonasma, si può benissimo inserire i due concetti per salvaguardia dell'ordine pubblico nel regolamento di cui parla l'ultimo articolo del presente disegno.

Tale almeno è la mia credenza, ed attenderò le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Sarò brevissimo. Non voglio che il Senato rimanga sotto l'impressione delle parole e dei fatti citati dall'onorevole collega Manfrin.

Le sue parole sono ispirate da un pessimismo che non accetto punto. Egli vede l'emigrazione attraverso agli occhiali verdi, io la vedo attraverso agli occhiali rosa. Ognuno adopera gli occhiali che preferisce, ed io non discuto quelli dell'onorevole Manfrin, ma rettifico i fatti.

I fatti sono quelli che sono. Ora io non so se l'onorevole Manfrin sia stato nel Brasile. Io ci sono stato sei volte, e non posso lasciar pas-

sare alcune affermazioni che, mi perdoni, farebbero ridere nell'America meridionale. Ha nominato il Brasile come una piccola unità, mentre è uno dei maggiori imperi del mondo e che occupa quasi la metà dell'America meridionale, che ha tutti i climi del mondo, che dalle Amazzoni va fino quasi alle foci della Plata.

Parlare del Brasile come d'una unità è commettere lo stesso errore dei nostri contadini, che parlano dell'America come di una cosa in tutto eguale.

Ora le sterili lande del Brasile fanno ridere tutti quelli che sono stati nel Brasile; e quei boschi che dice che si bruciano per piantarvi il grano od il caffè costituiscono una delle maggiori ricchezze del Brasile. Non sono sterili lande, sono vergini foreste che si bruciano e lasciano una cenere, un *humus* di tale ricchezza che per venti e più anni non hanno più bisogno di concime: queste sono le sterili lande del Brasile.

Egli poi ha detto che questi poveri emigranti quando ritornano debbono pagare lire mille per il viaggio; oh! via, levi uno zero al mille e sarà più vicino alla realtà! Pagherà mille lire il milionario che ritorna per fabbricarsi delle ville in Liguria e che si dà il lusso di una cabina per sé solo. Ma vi sono buoni vapori che trasportano i passeggeri per 180, 160, 120 e perfino 100 lire! Egli ci ha letto due lettere. Se io avessi potuto immaginare che qui si sarebbe parlato con tanto rancore, con tanto pessimismo delle nostre colonie dell'America meridionale, avrei potuto invece di due lettere portarne in Senato duecento e più e tutte in favore della emigrazione.

Ma invece di lettere che possono essere ispirate dal pessimismo di un individuo (dacchè vi ha gente a questo mondo che non è mai contenta e che maledice oggi l'America, come ieri malediva l'Italia e che se potesse maledirebbe anche il Paradiso), invece di lettere dunque, io citerò un fatto solo, eloquente più di una biblioteca di lettere. Nelle provincie meridionali del Brasile, San Paolo, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, dove il clima è ridente di una eterna primavera, abbiamo più di 200,000 Italiani i quali invitano continuamente i loro parenti, i loro amici a raggiungerli. Ma pare che questi 200 e più mila Italiani che stanno laggiù

aspettando un console (giacchè il nostro Governo credo che pensi a ciò in vista appunto dello sviluppo di quella colonia), e che vi stanno volentieri ed alcuni dei quali, ed io li ho conosciuti di persona, hanno fatto ritorno in patria con delle vere fortune frutto di un onesto e lungo lavoro, parmi, ripeto, che cotesti 200,000 Italiani valgano assai più delle lettere di due o tre scontenti.

Non nego che leggendo tutta la lunga storia dell'emigrazione si possa (cercaudo con artificio di pessimista qualche fatto speciale) fare un martirologio ancora più lungo di quello che ci presentava l'onor. Manfrin colle sue lettere; ma io ritorno a dire: sommate da una parte tutti i mali che fa l'emigrazione, metteteli in bilancia, e, in confronto del bene, vedrete che non c'è discussione possibile.

Tutti avrete letto di certo la storia dell'Irlanda; ebbene, rammentatevi il grave fatto dell'emigrazione forzata, quando il Governo, in un momento di tirannia sapiente, espropriava tutti i piccoli proprietari dell'Irlanda (fatto che teoricamente fece orrore).

Ebbene, da questa emigrazione forzata che cosa ne venne? Ne venne un doppio bene: una colonia fiorentissima nell'America, e molti Irlandesi, divenuti ricchi in America, ritornati alla loro patria, ricomprarono le loro terre; ne derivò infine una somma di due grandi beni. E terminando, domando scusa al Senato di aver voluto dire queste poche parole onde non rimanesse sotto l'impressione delle affermazioni troppo pessimiste fatte dal senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN. L'epiteto da me adoperato intorno alle campagne del Brasile, dove vanno molti emigranti, chiamandole *sterili lande*, non ha garbato nè all'onor. Griffini, nè all'onor. Mantegazza.

È un fatto, però che sono sterili lande. Quando arrivano gli emigranti, sono boschi, siano pure vergini, che sulla verginità dei boschi io non ho nulla a che dire (*Ilarità*) ma sono boschi da distruggere e l'emigrante deve incominciare a tagliar le piante, a scavar le radici, a bruciarle, insomma a far precorrere un genere di lavoro che l'emigrante abituato alle nostre terre ed ai nostri climi, non può sopportare sotto un

clima torrido e in condizioni di alimento alle quali spesso non può resistere.

L'onor. contraddittore mi dice: L'emigrazione è un beneficio.

Lo so anch'io che è un beneficio. Anzi, mi pare di averlo detto; mi pare di aver distinto l'emigrazione spontanea, la quale credo buona, e l'emigrazione artificiale che viene fatta come *exploitation* dell'ignoranza, e questa la credo cattiva.

Contro questa seconda mi sono scagliato lasciando intatta e non tocco la prima.

Taccio di esagerazione quanto dissi intorno al prezzo per il ritorno.

Qui bisogna che racconti al Senato un particolare. Pagai io stesso le spese di ritorno ad un emigrante; e ho speso 780 lire; quando per tanto ho detto quasi 1000 lire, non credo d'aver esagerato.

Perchè per ritornare l'emigrante deve percorrere tutto lo spazio che lo divide per giungere ad un porto di mare, quindi havvi l'attesa per l'imbarco e le tariffe per compiere il viaggio. Giunto al porto italiano è mestieri che vada al suo luogo nativo, e quindi percorra un lungo tratto d'Italia: non credo il prezzo da me indicato sia una spesa soverchia da poter affermare che io sia stato ingannato. Ripeto che 780 lire si avvicinano tanto alle 1000 che la dizione: quasi 1000 lire non possa dirsi esagerata.

Qualunque anche assai poco istruito in geografia, sa benissimo che nel Brasile vi sono delle località e provincie vastissime, alcune buone, altre cattive; ed è espressamente che mi sono trattenuto a parlare dei siti cattivi del Brasile dove vengono principalmente inviati i nostri emigranti, con viaggio gratuito, perchè volendosi bonificare quei paesi lo si fa a spese delle vite italiane. Nei paesi buoni emigrazione ve n'è anche troppa, ma è nei paesi cattivi, dove difficile è la cultura, dove difficile è la vita, dove vi è la febbre gialla e tutte le malsanie del clima, egli è là che è difficile operare la colonizzazione; egli è là principalmente che si inviano gli emigranti gratuiti. E se mi sono fermato a parlare del clima, della terra, dei mali, ecc., fu perchè i senatori, senza dire le cose troppo chiaramente, capissero per quali motivi sono un dichiarato avversario dell'emigrazione artificiale.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Non ho chiesto la parola per fatto personale, allorquando l'onor. Manfrin, rilevando un'interruzione che mi è sfuggita, modificò un concetto che aveva espresso antecedentemente; non ho domandata la parola per fatto personale, perchè, ove l'avessi chiesta, si sarebbe potuto credere che io fossi rimasto offeso dalla sua rettificazione. Invece, la sua rettificazione non fu altro che il soddisfacimento di un mio desiderio. Io desiderava che fra le cose bellissime che l'onor. Manfrin aveva detto non ne figurasse una meno precisa. La rettificazione l'ha fatta e le cose ora sono quali egli le disse e quali vennero confermate dal senatore Mantegazza.

Gli emigranti che vanno in una data parte del Brasile sono obbligati ad abbattere dei boschi, bruciare piante e dissodare terreni per poscia seminarli e coltivarli, e colà trovano la ricchezza opportunamente accennata dall'onorevole senatore Mantegazza, ricchezza della quale noi non abbiamo idea. Ma insieme a quest'ottima condizione ve ne sono anche delle pessime. Il clima cattivo, il calore straordinario, specialmente laddove si mandano gli italiani; e gli insetti che sono un vero tormento. So di poveri emigranti che sono morti per tali sofferenze acutissime.

Quest'insetti, introducendosi sotto le unghie producono spasimi acuti ed intollerabili.

Parecchi emigranti hanno potuto tornare in Italia con molti stenti, e versando in condizioni di salute tristissime.

L'onor. senatore Mantegazza che conosce bene quelle parti dell'America potrà confermare le mie parole. Ma non si può dire così della Argentina, ed in genere delle repubbliche del Plata, ora che là sono cessate quelle convulsioni politiche che per tanto tempo hanno funestato quei paesi.

Io credo che vi sia una differenza enorme di benessere fra quello che il nostro emigrante può trovare nelle Repubbliche della Plata e quello che troverebbe nel Brasile. E si hanno relazioni rosse, e non solo relazioni, ma anche gruzzoli piuttosto ricchi mandati dai nostri concittadini che si trovano nella Repubblica Argentina principalmente.

È per quello che avrò l'onore di dire in pro-

posito che io ho chiesto la parola. Credo che si possa cavare partito dalla proposta dell'onorevole Mantegazza, di illuminare i nostri contadini, ed in genere la parte ignorante della nostra emigrazione, sulle condizioni dei paesi nei quali intende di recarsi.

Ma oltre di quell'istruzione della quale ha parlato l'onor. Mantegazza, vi sarebbe, secondo me, un altro mezzo che potrebbe raggiungere lo scopo di avviare a buoni lidi la nostra emigrazione.

Il regolamento che deve essere fatto, secondo il disposto dall'art. 20, dovrebbe dare sviluppo a molte delle idee che sono pur necessarie e che sono appena in embrione contenute nel progetto di legge.

Nell'art. 4 della nostra legge è determinata la cauzione che gli agenti d'emigrazione devono prestare, e sul quale mi riservo di dire qualche cosa quando verrà in discussione il suddetto articolo. Questa cauzione ha una latitudine grande, poichè va dalle 3000 lire di rendita alle 5000, che è quanto dire dalle 60,000 lire alle 100,000 di capitale. Non c'è nessun criterio nel progetto di legge per determinare i casi nei quali si dovrà prescrivere una cauzione piccola e quelli nei quali potrà essere conveniente una cauzione maggiore.

Or io credo che nel regolamento si potrà avere di mira questo scopo di indirizzare la nostra emigrazione in una località nella quale può stare meglio, senza restringere menomamente la libertà. Gli agenti d'emigrazione in generale agiscono o per un paese o per un altro; essi ricevono degli incarichi, per i quali hanno da inviare gli emigranti in un determinato luogo. Quindi essi possono essere obbligati a dire dove intendono di rivolgere gli emigranti che reclutano. Se questi sono diretti in località nelle quali si ha tutta la presunzione che staranno bene, potrà essere determinata una cauzione piccola, cioè la cauzione di 3000 lire di rendita. Nel caso invece che si conosca dalle dichiarazioni dell'agente di emigrazione che esso intende d'inviare gli emigranti in una località nella quale presumibilmente devono star male, od in genere possono essere esposti a maggiori pericoli, potrà essere determinata una cauzione maggiore. Secondo la parola dell'articolo è lasciato completa mente all'arbitrio di chi deve determinare la cauzione il prescri-

vere che sia di 3000 lire, piuttosto che di 1000, o di 5000. Ora è certamente opportunissimo che si dia a queste persone incaricate della determinazione della cauzione un indirizzo, un criterio. Diversi criteri potranno essere forniti per questa determinazione. Io credo che uno possa essere il luogo di destinazione degli emigranti, cioè il paese per il quale l'agente di emigrazione intende di lavorare.

E prima di por termine a queste brevissime mie parole, dico che potrà essere molto conveniente, a vantaggio dei nostri emigranti, di dare istruzioni precise ai nostri consoli che si trovano in America, di eccitare il loro zelo, di nominarli là dove mancano, perchè oramai il numero degli Italiani che si trova, sia nelle Repubbliche del Plata, sia nel Brasile è così grande, che merita tutta l'attenzione del nostro Governo.

Quei nostri connazionali non cessano di essere italiani, anzi non cessano di essere cittadini del nostro Stato.

Ed io credo che debbano essere tutelati tanto come se si trovassero in Italia.

Io perciò, oltre alla raccomandazione che ho diretta all'onorevole rappresentante del Governo, perchè si pensi se col regolamento si può provvedere, e specialmente colla determinazione della cauzione a prestarsi, a dare un indirizzo buono alla nostra emigrazione, gli rivolgo per quest'altra preghiera, che il Governo non trascuri di eccitare lo zelo dei nostri consoli, e voglia nominarli dove mancano, perchè, ripeto, i nostri concittadini che emigrano siano tutelati anche al di là del mare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io mi era preffisso di non prendere parte alla discussione di questa legge. Ma alcune osservazioni dell'onorevole preopinante ed altre dell'onorevole senatore Manfrin intorno alla maggiore latitudine sostanzialmente vincolante che essi mirerebbero di dare a questa legge e a mezzo del regolamento, mi costringono a fare brevissime considerazioni.

Io entro in generale nell'ordine dei sentimenti e delle idee dell'onorevole collega, il senatore Vitelleschi.

Se la legge fosse venuta in tutt'altro momento, se l'ambiente e le condizioni del Senato, se il contegno della Commissione c'incoraggiassero a portare, con probabilità di buon successo, degli emendamenti, io mi unirei per molta parte alle proposte del senatore Vitelleschi, e qualche altra ne farei per conto mio.

Ma tutto questo io non farò. Peraltro non mi dissimulo che l'art. 1 della legge in discussione, ove non dovesse essere affidato al Governo mitissimo ed essenzialmente parlamentare dell'Italia, avrebbe una portata veramente feroce.

Non si deve, io penso, minimamente credere, che sia istituto del legislatore l'attribuire, o no, o soltanto riconoscere, o no, il dritto naturale imprescrittibile che ha ogni uomo, di scegliere il domicilio, e però anche di emigrare. E pure con le prime tre parole dell'art. 1 si crederebbe che, d'ora in poi, e per grazia del legislatore, sarebbe al cittadino attribuito il dritto di emigrare.

Ma una legge positiva, la quale dica categoricamente: l'emigrazione è permessa, può essere seguita da un'altra legge che dica: l'emigrazione è interdetta. Ora io non riconosco al legislatore cotesta potestà d'intromettersi nella determinazione dei dritti umani; e massimo di codesti dritti è quello di scegliere il domicilio, e anche di emigrare.

Ma nel primo articolo della legge non si tratta solamente di questo, il che solo sarebbe già troppo. Nella prima parte dell'articolo dopo le parole « L'emigrazione è libera », è soggiunto: « salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi ». Ma il cittadino è individuo, il cittadino è membro di famiglia, fa parte del comune, della provincia, della nazione, e come tale ha obblighi infiniti, dei quali trattano i Codici e leggi svariatissime. S'intenderà (e si dovrebbe, stando alla lettera, intendere) che ad ogni maniera di obbligazioni egli debba avere adempiuto, e però debba ciò avere provato, prima di porre in atto il dritto di emigrare?

Torno a dire che, se non si trattasse del Governo italiano essenzialmente mite e largamente costituzionale e parlamentare, a nessun patto renuncierei alla opposizione contro la formola dell'articolo primo.

Ma cotesta formola io considero sotto alcuni riguardi superflua, sotto altri erronea: non però praticamente nociva, e per ciò solo passo avanti.

Mi oppongo però espressamente contro il tentativo di dare significazioni che non hanno, all'articolo primo e agli altri della legge.

Non si domandi che il regolamento venga a determinare i fini dell'emigrazione, che essa tratti in un modo gli agenti i quali aiutano l'esercizio del diritto di emigrare rivolto ad una contrada che il Governo possa anticipatamente giudicare proficua allo scopo, e tratti d'altro modo, cioè, tratti male, o meno bene, agli altri agenti che l'esercizio di quel diritto aiutano rispetto ad altre contrade dal Governo ritenute poco adatte allo scopo.

Non si dica poi, come si pretenderebbe, nel regolamento, che l'esercizio del diritto di emigrare abbia ad essere preceduto da pubbliche dichiarazioni, mentre tutti gli altri diritti egualmente naturali, vincolati non sono a cosiffatta pubblicità.

Se si teme che sfugga il debitore: perchè non si ha il coraggio di richiudere la legge abolita intorno all'arresto dei debiti? Anzi, perchè addirittura non si propone che l'arresto per debiti può essere eseguito anche in modo preventivo? Il concetto di opporre ostacoli all'emigrazione dell'insolvente, menerebbe ai più mostruosi assurdi, se si teme poi che sfugga il delinquente alla sua pena, io credo che si abbia torto: che le leggi penali vigenti, e molto più quelle di prossima pubblicazione, provvedono abbastanza contro il delinquente, affinchè la giustizia abbia il suo corso.

Ma quando ci troviamo di fronte a disgraziati i quali impongono volontariamente a se stessi una pena così terribile come è quella di abbandonare la patria, si deve presumere che non devono essere spinti a ciò da veduta fraudolenta di utilizzare qualche piccola somma ad altri appartenente, ma da motivi prepotenti, da esigenze di natura, da necessità di vita, cose tutte che impongono, per sfuggire alla disperazione o al delitto, l'estrema risorsa di cercar da vivere altrove, lasciando i propri lari.

Io pertanto viva raccomandazione, perchè la legge, non solo non s'intristisca coll'esercizio della potestà regolamentare nel senso desiderato da alcuni colleghi, ma perchè a mezzo del regolamento si tolga tutto quanto nella legge comprende di equivoco o di offensivo alla libertà di emigrare, e la si mitighi nella sua indole indirettamente vincolante.

Imperocchè non bisogna dimenticare questo fenomeno che è essenzialmente morboso per l'Italia, il principio, cioè, della popolazione messo in rapporto a quello delle sussistenze. Le difficoltà pratiche di mantenere sempre l'equilibrio tra lo sviluppo di quei due principî con tendenza anzi, come dovrebbe essere, a favore di un maggiore sviluppo del secondo, cioè del principio delle sussistenze, son materia di una teoria terribile, intorno a cui si rannodano tutte le teorie di produzione, di ripartizione, di consumazione, di vita, di progresso o di regresso sociale.

Il principio della popolazione, fortunatamente sotto alcuni riguardi, sventuratamente sotto altri, in Italia si svolge con incessante e notevole tendenza progressiva.

È indiscutibile infatti, che, mentre in altre contrade, un po' in causa della maggiore diffusione del vizio, un po' in causa della minore ignoranza e della maggiore previdenza, le sussistenze mantengono il livello o restano al disotto della popolazione la quale si tiene quasi stazionaria o di poco cresce, in Italia invece la tendenza della moltiplicazione degli uomini è quella di vincere la somma delle sussistenze.

E che ciò sia vero, lo vediamo da questo che, mentre in Italia la ricchezza rimane, per prendere un esempio, grandemente indietro di quella della Francia, lo sviluppo della popolazione vi è notevolmente maggiore.

L'Italia pertanto ha di necessità per vivere, per non andare indietro, poichè difatto il progresso delle sussistenze non si è potuto raggiungere a quello della popolazione, la più larga annuale emigrazione, non dirò come l'Irlanda, ma presso a poco.

L'emigrazione, sventuratamente per l'Italia dovrà essere un diritto indiscutibilmente attuato. Ma vi ha di più: mentre poco o nulla si fa per rimettere il livello della popolazione colle sussistenze procurando di queste almeno il proporzionale incremento, l'andazzo della cosa pubblica invece, e soprattutto l'indirizzo economico e finanziario intristisce talmente il naturale rapporto della legge della sussistenza e della popolazione, da rendere sempre più necessario e progrediente il bisogno, e il fatto della emigrazione.

Il collega Manfrin accennava all'allarmante progresso dell'emigrazione verificato in questi ultimi anni.

Io temo ancor di più del progresso ascendente per l'anno presente e per gli anni prossimi. Ma quando si riflette che in quest'anno ci mancano più milioni di ettoltri di grano, e ci mancano per cause naturali; e quelli che mancano, per fatto artificiale, vale a dire per gli ostacoli creati al livellamento delle sussistenze, solo possibile mediante la libertà dei commerci interni e principalmente internazionali, sono messi nella difficoltà di entrare in quella abbondanza consueta; quando manca sostanzialmente il necessario per la vita, e questo necessario artificialmente è accresciuto di prezzo ed in proporzioni superiori ai salari ordinari, i quali d'altra parte oggidì sono scarsi, per cause a tutti note; quando ci troviamo in siffatte condizioni, vorremmo noi riparare la malattia, che in sostanza è tale in gran parte, dell'emigrazione, mediante la repressione? Moltiplicheremo forse con ciò le sussistenze, miglioreremo le condizioni del mercato? Opereremo invece artificialmente l'ulteriore ribasso dei salari, ed in specie dei salari agricoli, fino al punto da spingere alla disperazione coloro i quali, nelle condizioni presenti, di già stanno tra la vita e la morte?

Mi era prefisso di non entrare nella discussione: io non tocco la legge. Sono lontano dall'essere entusiasta delle leggi sull'emigrazione, e per causa del mio ufficio altra volta mi sono negato di mantenere e di portare innanzi, una legge su quella materia avente carattere economico.

Sono nemico ad ogni legge, si chiami pure sociale, che voglia intervenire nel fenomeno economico. Chi si desse il disagio d'indagare quali sieno stati i frutti del sistema di interventi fatalmente in voga da qualche anno in Italia, ora a favore del capitale industriale, ora a favore del capitale marittimo, ora a favore del capitale commerciale o bancario, ora a favore delle intraprese agrarie, e tutto ciò pensato, voluto, fatto, nel lodevole fine di migliorare e di accrescere la produzione nazionale, e però il lavoro e i redditi di tutti; consultati non solamente le statistiche doganali sul commercio internazionale, ma vegga pure le statistiche daziarie dei comuni, e soprattutto quelle dello Stato: e si persuaderà facilmente, come il sistema che avrebbe dovuto arricchire lo Stato e migliorare le condizioni della proprietà, quelle del capitale, quelle dell'industria, ed infine e

soprattutto quelle del lavoro, si persuaderà, come, io dico, e in qual misura, cotesto sistema abbia raggiunto i nobili scopi.

Io riconosco malgrado tutto quanto ho considerato fin qui, che nella legge che discutiamo il fine che si ha di mira, è di tutela. Ma non basta il fine pensato: i mezzi che si adoperano, possono andare, e temo andranno al di là e contro talvolta, del fine stesso.

Io riconosco che vi hanno dei mali e delle miserie degne della sollecitudine dello Stato, e di tutela anche in fatto di emigrazione: ma sarebbe stato meglio affidare il compito di ciò, anzichè a disposizioni speciali di legge, al codice penale.

La panacea delle leggi speciali crea gli ostacoli spesso, malgrado la loro mira di rimuoverli.

Ma fermiamoci alla parte della tutela; eliminiamone per quanto è possibile l'ostacolo al diritto, che dal modo di esercitarla irremissibilmente produrrà; però non intristiamo maggiormente con larghe interpretazioni e con regolamenti, la sorte di coloro, che per fortuna tutt'altro che benigna, e per colpe che tutte quante ad essi non sono imputabili, non hanno altra risorsa che quella di esercitare il diritto naturale dell'emigrazione. E non aggiungo altro.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Era da attendersi naturalmente che il titolo di questa legge e cioè: *Disposizioni per l'emigrazione*, portasse la discussione ad esaminare non tanto il fenomeno in sè, come irreparabile e come indistruttibile, quanto le cause ed i rimedi.

Noi però avevamo avvertito quali fossero i limiti più ristretti e più modesti, sebbene importantissimi, della legge che ci è proposta dal Governo.

Le osservazioni che vennero fatte dagli onorevoli nostri colleghi, sebbene nella discussione generale, si rivolgono per lo più ad alcune delle disposizioni speciali. Siccome però di queste disposizioni speciali alcune ve ne sono che toccano proprio il merito e la sostanza della legge, così diremo brevissime parole a questo riguardo.

E prima di tutto io credo di dover fare una distinzione.

Molte delle cose che vennero dette si rivol-

gono al merito della legge, all'esame che ne ha fatto la Commissione speciale, ma molte altre si rivolgono piuttosto al Ministero, al potere esecutivo, a quello che dovrà eseguire la legge ed a questo e per questo risponderà al certo l'onorevole rappresentante del Governo, come del resto l'ha già preveduto il nostro collega Mantegazza.

Vi è tuttavia una parte che credo di toccare fin d'ora, sebbene si riferisca all'ultimo articolo della legge, perchè fu oggetto di osservazioni in contrario senso degli onorevoli senatori Griffini e Majorana.

La facoltà di fare dei regolamenti per l'esecuzione della legge è scritta nello Statuto. Tuttavia invalse l'usanza; qualche volta con estensione che si potrebbe non del tutto approvare, tal'altra la legge viene solo a confermare il diritto e l'obbligo del potere esecutivo nell'emanare i regolamenti necessari alla sua esecuzione.

Qui però l'art. 20 sta precisamente nei termini dello Statuto, in modo che si potrebbe dire piuttosto superfluo anzi che necessario.

Ma sebbene nel corso della relazione sia già stato indicato alcuno dei limiti che devono segnare l'azione e l'estensione del regolamento, tuttavia, se devo esprimere la mia opinione particolare - perchè non posso in questa parte farmi interprete sicuro dei miei colleghi - il regolamento deve stare in quei limiti e svolgere quelle linee generali che si trovano determinate e segnate dalla legge, non mai introdurre maggiori obblighi, maggiori severità di quelle che dalla legge, anche in modo molto severo, sono richieste od imposte.

Quando verrò a ragionare di alcune delle disposizioni indicate dai nostri colleghi, esporrò specialmente la mia opinione e quella della Commissione al riguardo.

Un'osservazione generale venne fatta dall'onor. senatore Vitelleschi, che cioè la legge sia di tale importanza che doveva passare *non osservata*, ma che tuttavia passò *non emendata*.

Le ragioni per le quali la Commissione speciale non credette di introdurre emendamenti sono state dichiarate.

Non voglio dire che per confermare la Commissione speciale in questo suo intendimento vi sia anche entrato il desiderio di non privare più lungamente il paese di una legge che si dice accettata e desiderata, anzi necessaria.

Tuttavolta se avessimo incontrata qualche disposizione la quale - come è detto nella relazione - violasse qualche principio, qualche diritto, alla cui tutela deve esclusivamente provvedere il legislatore, noi non avremmo esitato a proporre degli emendamenti.

Non ne abbiamo proposti anche dove incontravamo locuzioni, le quali non ci soddisfacevano completamente. Ed anche di questo abbiamo dichiarata la ragione. Si potrebbero forse introdurre, studiare altre formule; ma, se quella già approvata dalla Camera dei deputati, non presenta ambiguità, manca la ragione, perchè il Senato, anche nel suo intendimento di migliorarla, proponga emendamenti, semprechè la legge soddisfi abbastanza al suo scopo.

Non posso assentire coll'onor. Vitelleschi che *non sia stata considerata*. Non vi è parte della legge, anche meno importante, quasi discendente alle specialità di un regolamento, che alla attenzione della Commissione sia sfuggita. Anzi, a questo riguardo, se qualche osservazione hanno creduto i miei colleghi di fare sulla relazione (e furono abbastanza benigni per non farne) sarebbe per la troppo estensione di certi appunti, che furono di poi resecati.

Si è fatta una disamina quasi giuridica di tutte le singole disposizioni, per porle in raffronto o colle leggi esistenti o coi principî generali del diritto, o colle necessità a cui fosse il caso di provvedere. Non è tuttavia a tacersi, che le osservazioni, per avviso del relatore, sarebbero state più particolareggiate, ma, anche ridotte come furono, non può dirsi che la legge non sia stata sotto ogni rapporto considerata.

Intanto una delle disposizioni di questa legge, che racchiude in certo modo, e sotto un certo punto di vista rappresenta la sostanza della legge, è quella dell'art. 1.

Noi non abbiamo dissimulato ciò che si poteva osservare in ordine alla formula, massime della prima parte di quest'articolo, ma siccome, quale esso sia, non esce dai limiti, non contrasta col carattere della legge, non abbiamo creduto ammettere le censure che appunto vennero fatte in merito di alcune disposizioni.

Qui occorre precisamente di ricordare che se noi non entriamo e non siamo entrati a discutere di quel fenomeno che si chiama *emigrazione*, nelle sue cause, nei suoi effetti, nei rimedi che si potessero apprestare, si è perchè

il progetto di legge che ci era presentato non toccava nessuno di questi argomenti.

Nell'altro ramo del Parlamento se ne discusse ampiamente per quattro tornate; infine poi la Camera elettiva venne a riconoscere, che si trattava di una legge, secondo l'intendimento del Governo che l'aveva proposta, unicamente di polizia; e che, comunque ampliata dall'aggiunta dell'art. 1, non perdeva, non mutava il suo carattere.

La legge si limita a regolare, e regola il fatto dell'emigrazione al momento in cui si prepara, quando l'emigrante lascia il suolo nativo e durante il viaggio; non entra in tutti quegli esami, in tutte quelle eccezioni che vennero già fatte nell'altro ramo del Parlamento, e da cui accennarono gli onorevoli preopinanti.

La libertà di emigrare, si dice, è un diritto imprescrittibile.

L'onorevole Manfrin, con quello spirito brioso che mette in tutti i suoi discorsi, dice che era una cartina d'anici; per un momento ho temuto ch'egli vi mettesse un po' di pepe e che le spezie di Borneo o di Sumatra venissero a temperare quel po' di ostico che vi potesse tuttavia esservi.

La libertà di emigrazione è stata dichiarata in contrapposto a coloro, i quali intendessero professare una dottrina che noi non possiamo ammettere neppure plausibile, ma che tuttavia esiste, del potersi impedire, od almeno del doversi portare degli impedimenti, se non alla facoltà, alla facilità di emigrare.

Vengo ora alla seconda parte dell'articolo 1, perchè, oltre all'essere un abbreviamento della discussione, mi permette ancora di meglio qualificare la dichiarazione che sta nella prima parte in cui si dichiara *libera la emigrazione*, ma si soggiunge *salvo gli obblighi di legge*.

L'onorevole mio amico senatore Majorana-Catalabiano rilevava: dunque tutti gli obblighi che la legge impone possono essere ostacolo? No, lo abbiamo spiegato e lo ripetiamo.

Gli obblighi che vietano al cittadino di uscire dal Regno sono, o militari di cui si occupa lo alinea dell'articolo medesimo, o gli obblighi che ha il delinquente verso la punitiva giustizia. Al di fuori di questi vincoli, la libertà di emigrare è perfetta ed assoluta, almeno in diritto.

Tuttavolta, e più specialmente riguardo agli

obblighi militari, per appoggiare lo emendamento da lui proposto, l'onor. senatore Vitelleschi parmi, così volesse dire:

Voi proponete, create un vincolo gravissimo a coloro i quali si trovano nella condizione prevista da questo articolo.

Noi ce ne siamo fatto carico nella Commissione, anzi abbiamo svolto lungamente l'argomento. Io ne ebbi e ne ho quasi un rimorso di aver bensì dato estensione di ragguagli, ma poi di essermi arrestato nel toccarne le conseguenze che sono abbastanza gravi. Vediamolo tuttavia, o signori, nel suo intrinseco, co' questo alinea.

Che cosa vi si contiene? In vero, nient'altro che la riproduzione della legge attuale con una sola mutazione, la quale non nuoce alla libertà di emigrare, anzi ne rende più facile l'esecuzione. Attualmente per recarsi all'estero, i cittadini soggetti alla leva - cioè giovani a partire dal 18° anno e militari in congedo illimitato - debbono superare molte formalità e procedure abbastanza lunghe prescritte dai regolamenti in esecuzione della legge del reclutamento. Quella licenza, che, esaurite queste formalità, ora si dà dai prefetti, si darà invece, direttamente, dal ministro della guerra, ovvero, per sua delegazione, dai prefetti o sotto prefetti.

L'art. 6 della legge, testo unico, sul reclutamento, del 6 agosto 1888 (ripariamo un errore di stampa incorso nella relazione che porta il millesimo 1866) dispone che i cittadini soggetti alla leva non possono recarsi all'estero senza le cautele prescritte dall'articolo che ora è il 186. Il quale regolamento sancito coi reali decreti 30 novembre 1877 e 27 agosto 1882, dispone agli articoli 612, 614, (il 612 modificato poi nel paragrafo 91 del secondo regolamento) disposizioni eguali a quelle che si propongono nello alinea del primo articolo del progetto. Questo null'altro farebbe di nuovo se non che introdurre, come abbiamo testè detto, l'autorizzazione diretta del ministro della guerra. E siccome questo sta nei limiti del regolamento non è da dubitarsi che in quello ad emanare, come all'art. 20 del presente progetto, porterà, anche a facilitare la pratica, che nelle circostanze normali, il ministro può delegare l'autorizzazione ai prefetti e sottoprefetti. Questo non è detto nella legge.

Questi vincoli che si sono indicati come un

peso soverchio, e che il presente progetto conferma, io non li discuto.

La mia opinione personale sarebbe stata di studiare, se, e come vi fosse modo, qualche mezzo di conciliare i bisogni, meglio, il diritto di emigrare ai cittadini soggetti alla leva, tutti nel fiore dell'età, coll'obbligo del servizio militare; e così, non dirò moderare, ma raddolcire l'esercizio dell'arbitrio assoluto del ministro della guerra. Ma si amò meglio di confidare nel suo prudente arbitrio.

Non si vuole, nè supporre, nè presumere che il ministro della guerra non si faccia ad apprezzare tutte le circostanze; si ama confidare che sarà tenuto conto di quel giovane il quale, passato il 18° anno, non ha ancora soddisfatto all'obbligo della leva, e che debba accompagnare suo padre, che suo padre voglia richiamare a sè fuori del territorio del Regno; che il ministro terrà conto delle circostanze molteplici che possono indurre un uomo il quale, già compiuta la sua ferma, avendo soddisfatto la parte più gravosa del servizio, si trova in congedo illimitato, ad emigrare o solo o colla propria famiglia.

Di tutte queste circostanze il legislatore non può fare descrizioni e determinazioni; in siffatte strette, è necessità di lasciare al potere esecutivo intiera libertà e responsabilità.

Secondo quello che ho dichiarato, non entrerò in quelle altre osservazioni che troveranno opportunità di loro trattazione nei singoli articoli.

Se mi sono indugiato sull'art. 1, egli è perchè questo abbraccia quello che nella legge potrebbe credersi estraneo alla tutela.

Il nostro egregio collega onor. Manfrin si preoccupò grandemente delle differenze che caratterizzano l'emigrazione nelle differenti provincie del Regno; ed egli alludendo, senza che lo abbia dichiarato, alla provincia di Treviso, nella quale effettivamente si verifica maggiore l'incremento dell'emigrazione, vi indicava gli inconvenienti che risultano dalla posizione speciale di coloro che con certi patti pigliano a colonia parziaria la coltivazione dei beni.

Già venne però a questo riguardo detto dall'onor. Majorana-Calatabiano che: o si parla degli effetti contrattuali, e di questi pronuncia esclusivamente l'autorità giudiziaria, secondo le rispettive competenze; o si parla di misure in

certo modo preventive, ma in allora, dopo aver dichiarato concedere, od ammessa la intera libertà di emigrare, e che lo stesso onorevole preopinante non contrasta, si verrebbe a creare un vincolo eccezionale nell'interesse privato.

Si indicò, a questo riguardo, un possibile conflitto, oppure la necessità di proprio concerto fra l'autorità giudiziaria che rilascia dei mandati di comparizione, e l'autorità politica, la quale, mentre può negare il rilascio del passaporto, venga tuttavia a rilasciarlo a chi se ne trova colpito.

È possibile vi siano degli inconvenienti, non però nelle circostanze indicate, conflitti fra queste due autorità; ciascheduna procede nel campo assegnato dalla legge. L'autorità giudiziaria ha i mezzi opportuni per impedire che i cittadini si sottraggano alla sua azione e ne deve e ne può usare; all'infuori di questo caso, l'autorità di pubblica sicurezza che esercita le sue attribuzioni non invade, nè impedisce quelle dell'autorità giudiziaria.

E giacchè l'onor. Manfrin parlò delle varie circolari emanate dal Ministero dell'interno dal 1873 al 1888, viene in acconcio una osservazione colla quale chiudo le considerazioni generali.

Si, è vero, il Ministero dell'interno da lungo tempo si preoccupa di questo male, ed ha cercato di provvedervi; i mezzi escogitati sono presso a poco quelli contenuti nel presente progetto di legge, ma con questa differenza sostanziale. L'art. 64 della vigente legge sulla sicurezza pubblica che tratta delle agenzie di affari, le obbliga a far dichiarazione di quello di cui si occupano.

Il Ministero dell'interno credette di poter trarre da questo articolo di legge e dai corrispondenti articoli del regolamento il diritto di obbligare coloro che tenessero ufficio di agenzie di emigrazione a farne dichiarazione non solo, ma con obblighi e conseguenze speciali che tuttavia rimanevano inefficaci ed inosservate, perchè mancanti di sanzioni penali.

La Corte di cassazione di Roma venne per quanto possibile in aiuto al proposito del ministro, ma unicamente nel senso di decidere che fossero obbligati a fare la dichiarazione d'agenzia anche quelli che si occupano di emigrazione.

Riassumiamo dunque: se noi parliamo dell'emigrazione, di quel gran fatto, di quel feno-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1888

meno che interessa grandemente sotto tanti rapporti il paese, delle sue cause, de' suoi rimedi, basta osservare che la legge attuale non se ne occupa punto; anzi, in quanto se ne occupa, è unicamente per dichiararua la perfetta libertà nell'art. 1.

In ordine agli inconvenienti lamentati, a questi il progetto di legge ha per intento di rimediare con mezzi di tutela. Ebbene esaminiamo i singoli articoli e vediamo, in qual modo rispondano a siffatto scopo.

La Commissione non ha trovato fesso il caso di proporre emendamenti, e forse sarà difficile escogitarne, semprechè si ammetta, non si contrasti il concetto fondamentale del progetto.

Tuttavia quando gli onorevoli nostri colleghi presentassero delle modificazioni che potessero stare in quei limiti che abbiamo indicato anche nella nostra relazione, allora ci riserviamo di esporre il nostro avviso specifico; finora, inquanto all'articolo primo, noi crediamo che il suo scopo ed il suo testo siano abbastanza giustificati.

Quanto gli altri articoli se fin ora crediamo accettarli quali sono, è perchè nel loro complesso tendono a riparare quegli inconvenienti, ai quali invano si cercò di ovviare per mezzo delle disposizioni che l'autorità amministrativa emanò dal 1873 al 1888.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

FORTIS, *commissario regio*. La parola chiara ed efficace dell'onor. senatore che ha riferito intorno alla legge a nome della Commissione del Senato, ha posto innanzi a voi, signori senatori, la questione come deve esserlo, accennando alla ragione ed al fine della legge.

La ragione della legge è manifesta ad ognuno.

Di fronte ad un fatto che prendeva delle grandi proporzioni anche in Italia, l'emigrazione, noi abbiamo sentito il dovere di uscire dall'arbitrio incerto che era la sola norma degli atti del Governo, per sostituire una legge di tutela, di protezione efficace dei nostri emigranti.

Da questa ragione della legge si vede chiaro e definito il solo fine che la legge può avere; un fine, come dissi, di tutela, di protezione, di sorveglianza. Se da questa legge si pretendono dei provvedimenti i quali tol-

gano di mezzo le cause dell'emigrazione, questa legge non risponde. Se da questa legge si pretendono dei provvedimenti che incorraggino e dirigano l'emigrazione, questa legge non risponde.

Se a questa legge si domanda che la sorte dei nostri emigranti sia salvaguardata, che gli infelici contadini e braccianti i quali cercano altrove migliori condizioni di esistenza, sentano, per quanto è possibile, il braccio protettore della patria, questa legge credo che risponda al suo fine.

Il Governo non poteva risolvere i gravi problemi che si connettono al fenomeno dell'emigrazione e che tante e varie difficoltà presentano. Il Governo non poteva, a proposito di questa legge, ricercare le cause dell'emigrazione nè pensare ai rimedi. Lo studio non è facile. Le cause forse si possono riassumere in poche condizioni generali, i rimedi sarebbero molto difficili.

Contentiamoci per ora di far quello che si può. Non bisogna rimandare indefinitamente il bene, solo perchè non è dato di fare tutto il meglio che pur si vorrebbe fare.

Ecco perchè il Governo si è indotto a proporre al Parlamento una legge, che sebbene in modesti confini, avrà indiscutibilmente dei buoni risultati.

Prima di passare all'esame delle obiezioni che sono state fatte da alcuni oratori, voglio fare una dichiarazione.

Non mi vorrà male il Senato se io entro nel concetto della sua Commissione, che cioè possibilmente non s'introducano emendamenti in questa legge.

Con questo io sono ben lontano dal dire che non se ne debbano proporre e non se ne possano anche approvare. Esprimo soltanto il desiderio che ciò non avvenga, perchè tarda al Governo di veder finalmente promulgata una legge la quale, dinanzi ad un pericolo che si fa ogni giorno più grave, dinanzi ad inconvenienti che hanno vivamente commossa la coscienza pubblica e destata la pietà di tutti, è diretta a provvedere efficacemente alla difesa degli emigranti.

Ed ora vengo a discorrere il più brevemente che potrò delle varie questioni che con tanta dottrina furono trattate: rispondendo anche alle critiche che sono state fatte alla legge,

critiche che per quanto autorevoli, mi sembrano infondate.

Il senatore Vitelleschi ha fatto rimprovero alla legge di reprimere l'emigrazione.

Ma io non credo che il rimprovero sia giustificato.

Noi abbiamo anzi voluto dichiarare la libertà di emigrare e non inutilmente.

Non havvi del resto alcuna disposizione nella legge la quale sia diretta ad infrenare l'emigrazione.

Alcune disposizioni che potevano sembrare lesive della libertà di emigrare, le quali si leggevano nel primo progetto del Governo, furono abbandonate dal Governo stesso di fronte alle osservazioni della Commissione parlamentare.

Le disposizioni che rimangono nella legge aventi l'apparenza di porre qualche freno alla emigrazione, sono disposizioni di semplice tutela dell'emigrante.

Il solo articolo sul quale il senatore Vitelleschi si fonda per sostenere che in realtà non esiste, con questa legge, la libertà di emigrare, è l'art. 1 nel suo alinea.

Ma intorno a ciò faccio osservare all'onorevole senatore Vitelleschi che bisogna porre in armonia il diritto di emigrare coi doveri del cittadino verso lo Stato.

E qui fra parentesi accennerò, per non tornarvi sopra, che i doveri dei quali si parla in questo articolo, tanto nella prima parte come nel capoverso, sono doveri personali d'ordine pubblico.

E ciò detto, ritorno all'obbietto del senatore Vitelleschi.

Bisogna dunque porre in armonia il diritto, la libertà del cittadino, coi doveri che egli ha verso lo Stato per le leggi della coscrizione.

I pericoli di un'assoluta libertà di emigrare, anche per i giovani i quali non hanno saldato il loro debito verso lo Stato, sono mirabilmente posti in chiaro dalla relazione parlamentare che avete sott'occhio. Non bisogna d'altra parte spaventarsi di quell'arbitrio discrezionale che è riservato al ministro della guerra, il quale non può certo dirsi che ne abbia usato sin qui per trattenere gli emigranti, se si tenga conto del grandissimo numero dei *permessi* dati.

Nessuno abuserà di questo arbitrio discrezionale; mentre sarebbe pericolosa la libertà assoluta.

L'assoluta libertà non darebbe diritto al ministro della guerra di tenere in paese i giovani obbligati al servizio militare nemmeno in casi straordinari.

Invece l'arbitrio discrezionale del ministro della guerra assicura che solo in casi eccezionali e gravi sarà posto impedimento alla emigrazione di quei giovani che ancora hanno obblighi di servizio militare.

E finalmente osservo al senatore Vitelleschi che nulla si viene a cambiare con questa legge. Si continuerà, salvo la forma, a fare ciò che si è sempre fatto.

E se le attuali pratiche non impediscono di emigrare a molte migliaia di giovani ancora obbligati verso lo Stato per le leggi militari, questa condizione di cose non muterà se non in circostanze eccezionali.

Quindi l'accusa che ci vien fatta di rendere illusorio il diritto di emigrare, non ha fondamento nella realtà delle cose.

Vorreste invece, o signori senatori, mutar la pratica che attualmente vige? Sarebbe pericoloso ed equivarrebbe ad infirmare tutto ciò che si è fatto sin qui; si offenderebbe la interpretazione che si è data alla legge del reclutamento e alle disposizioni del relativo regolamento.

Per non andare incontro a simili inconvenienti credo che si possa, senza danno e senza offesa della libertà di emigrare, mantenere in questo primo articolo la disposizione dell'alinea, per la quale il ministro della guerra può negare o concedere di emigrare a quei giovani che sono ancora vincolati al servizio militare. Il Governo terrà presenti le raccomandazioni della Commissione senatoriale, accennate nella relazione.

Il senatore Vitelleschi vorrebbe poi in sostanza che noi favorissimo l'emigrazione; ma ciò, se anche fosse dalle circostanze consigliato, non sarebbe nei nostri mezzi. Favorire l'emigrazione vorrebbe dire assumere una enorme responsabilità; così per i luoghi di destinazione, come per le condizioni di trasporto. Favorire l'emigrazione importerebbe altresì la tutela indefinita e continua degli emigrati.

Il senatore Vitelleschi ha fatto cenno di no. Vuol dire che io ho male interpretato il suo pensiero. Egli dunque non intenderebbe di favorire l'emigrazione. E sta bene. Egli però ac-

cennava senza fallo a questo concetto: « La emigrazione per me rappresenta una valvola di sicurezza. Lasciando emigrare noi vedremo dileguarsi un pericolo interno dello Stato ». Io non credo, onorevole senatore Vitelleschi, che noi dobbiamo augurarci giammai l'emigrazione in vaste proporzioni dei nostri contadini e dei nostri operai.

Noi dovremmo augurarci che le condizioni della vita in Italia fossero tali da lasciare che tutti potessero bastare a se stessi, senza bisogno di cercare altrove, e spesso in lontane ed inospitali contrade, i mezzi di sussistenza.

Questo dovrebbe essere il voto di tutti, questa anche la cura del Governo. E la sicurezza interna non sarebbe certo minacciata, perchè coloro che lavorano e traggono dal lavoro una sufficiente remunerazione, non sono giammai elemento di disordine, ma di pace e di forza. In Italia, sotto questo rapporto, ci resta molto da fare, onor. Vitelleschi.

E se noi, per esempio, riuscissimo a dirigere con opportuni provvedimenti, le nostre correnti migratorie all'interno, avremmo ottenuto un grande beneficio.

Non solamente sarebbero così evitati i danni della sempre crescente emigrazione, ma sarebbe grandemente aumentata la produzione nazionale, e sarebbe assicurata la sussistenza di tante famiglie che ora non trovano di che vivere in Italia.

L'onor. Vitelleschi ha pure censurata un'altra disposizione di questa legge.

(Terrò nel mio discorso quest'ordine che mi sembra naturale, di prendere cioè in esame successivamente le cose dette da ciascun oratore).

L'onor. Vitelleschi, dicevo, ha censurata la disposizione dell'art. 18, 2° capoverso: « Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed il capitano, ecc., ecc. ».

Egli riprova questa disposizione che prescrive ai capitani, agli armatori, ai noleggiatori, di non prendere a bordo emigranti senza regolare contratto. Egli crede di vedere anche in questa disposizione una remora, un impedimento all'emigrazione; mentre in questa disposizione non si contiene che una garanzia per l'emigrante.

Richiamo a questo proposito l'attenzione del-

l'onor. Vitelleschi sulle disposizioni dell'art. 12, il quale parla del contratto che deve esistere tra l'agente o subagente e l'emigrante, e stabilisce tutte le norme di tale contratto: tra le quali anche quelle che determinano certi diritti dell'emigrante, durante il viaggio, verso il capitano della nave: di guisa che il capitano diventa in realtà una parte contraente, in virtù delle disposizioni dell'art. 12.

E di vero il contratto deve contenere:

d) il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'art. 518 del regolamento 26 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;

f) se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 settembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

g) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.

Converrebbe dunque abolire questo articolo, se il capitano della nave non dovesse chiedere all'emigrante che prende a bordo, il contratto che regola le condizioni del viaggio.

Quindi è che quella disposizione che l'onorevole senatore Vitelleschi ha considerata come un impedimento indiretto all'emigrazione, non è in sostanza che un provvedimento di tutela dell'emigrante stesso.

Al senatore Mantegazza dirò che egli ha espresso idee molto conformi al mio modo di vedere. E dichiaro che il Governo è disposto ad accettare l'ordine del giorno che egli intende proporre ai voti del Senato.

L'onor. senatore Manfrin vuole invece reprimere l'emigrazione, considerandola, quale è oggi in Italia, effetto nella massima parte del disagio economico; e quindi come un fenomeno morboso che bisognerebbe combattere o almeno attenuare.

Con questa manifesta tendenza dell'onorevole

senatore Manfrin non so mettere d'accordo quanto egli nel principio del suo discorso ha detto, che cioè il proclamare la libertà di emigrazione è un *luogo comune*.

Ciò mi è parso anche in contraddizione con altre cose da lui sostenute. Per esempio, egli ha sostenuto, con circolari del Governo alla mano, che v'erano in Italia leggi le quali autorizzavano ad impedire l'emigrazione...

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Mi è sembrato di sentire la frase testuale: che in Italia, come da quelle circolari dei diversi Ministeri di destra e di sinistra si poteva rilevare, vi erano delle leggi che autorizzavano ad impedire l'emigrazione...

Senatore MANFRIN. Regularla.

FORTIS, *commissario regio*... Regularla vuol dire anche impedirla. Quindi non è vana parola, non è luogo comune, la dichiarazione che noi facciamo nel primo articolo di questa legge dell'assoluta libertà di emigrare.

Noi abbiamo voluto togliere qualsiasi dubbio, proclamando un principio il quale (me lo consente l'onor. Manfrin) può avere dei contraddittori, anzi ne ha molti.

A coloro che sostengono doversi infrenare ed anche impedire l'emigrazione, noi rispondiamo che nel nostro paese e per la nostra legge l'emigrazione è libera.

Poiché il senatore Manfrin, con quella competenza e con quel brio che tutti ammirano, ha parlato delle cause dell'emigrazione, della gravità del fenomeno, del disagio economico che lo determina: ed ha fatta una brillante digressione, parlandoci dell'emigrazione al Brasile e dicendola infelice, pericolosa, angariata.

Vorrebbe egli almeno, a quanto sembra, la direzione delle correnti migratorie e la protezione degli emigrati...

Senatore MANFRIN. Abbiamo i consoli.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

FORTIS, *commissario regio*... Io non nego che il Governo si debba anche occupare della protezione dell'emigrato. È dover nostro di far sentire l'assistenza della madre patria a quei lontani nostri concittadini. Il Governo farà il debito suo secondo le sue forze, con i mezzi che il Parlamento gli concede. Per proteggere efficacemente la nostra emigrazione non basta l'opera dei consoli: occorre anche molto danaro.

Per esempio nei luoghi dove si raccolgono colonie numerose d'Italiani, bisognerebbe avere delle scuole, bisognerebbe avere dei medici, delle medicine, degli asili e tante altre cose reclamate dalla civile convivenza.

Il Governo non mancherà di corrispondere al dover suo, facendo sì che l'assistenza dei nostri consolati sia quanto è possibile efficace, vigile, provvida, tale insomma da rendere all'emigrato quei servigi che valgano anche a tenere in lui vivo il ricordo della patria lontana.

A proposito di questa questione (poiché una forma di protezione dell'emigrato è quella di assicurare e di difendere il suo lavoro) il senatore Manfrin ha detto che l'art. 14 rappresenta una disposizione inefficace.

Posso anche ammettere che in alcuni casi la disposizione sia inefficace; ma ella sa, onorevole Manfrin, che non sempre delle disposizioni di legge si può rendere sicura l'osservanza.

Molte volte si elude la legge, ed io ammetto che l'art. 14 possa essere eluso. Non per questo però l'articolo cessa di essere utile, potendo rappresentare in molti casi una tutela valida dell'emigrato. La disposizione è diretta ad impedire uno sfruttamento anticipato.

Quando sia sancito che il patto è nullo, se l'emigrato vorrà liberarsi dall'obbligo indebitamente assunto, lo potrà fare. E se avrà la possibilità di lavorare per conto suo, l'azione dell'imprenditore e dello speculatore non troverà tribunali che l'accolgano.

Perciò noi dobbiamo conservare questa disposizione che, se non in tutti, certo in molti casi può essere di vantaggio ai poveri emigranti.

Non debbo dimenticare finalmente alcune proposte fatte dall'onor. senatore Manfrin.

Egli nell'ultima parte del suo discorso è entrato in un tema che può avere solo un lontano rapporto colla emigrazione. Egli si è occupato delle frodi dei contadini che emigrano, commesse in danno dei loro padroni.

Non credo che si possa parlar di frode quando si tratta di una semplice condizione d'insolvenza. Gli infelici emigranti non sanno talvolta come pagare i loro debiti. Se tutti coloro che non pagano i debiti fossero frodatori, il mondo ne sarebbe troppo popolato, onorevole senatore. (*ilarità*)..

Il caso più comune è che il colono che espatria senza pagare il debito del padrone, lo fac-

cia per impotenza, proponendosi onestamente di pagarlo al suo ritorno. Se poi qualche volta vi fossero delle frodi, queste sono represso dal Codice.

Il senatore Manfrin lamenta che troppo facilmente si possa sfuggire alla sanzione penale; perchè mentre gli emigranti denunziati per frode sono colpiti dal mandato di comparizione, ottengono il passaporto e partono.

Io ammetto tutto ciò come cosa possibile, ma non ammetto che la legge sulla emigrazione possa provvedere a questi inconvenienti. Con questa legge vogliamo efficacemente tutelare la condizione degli emigranti, non il diritto e le ragioni dei proprietari.

Vigilantibus jura subveniunt, si potrebbe dire, o qualche cosa di simile.

I padroni possono e sanno premunirsi. Sopra tutto procurino, per quanto è da loro, che i contadini non abbiano ragione di emigrare.

E non emigreranno sol che ritraggano dal loro lavoro quanto basta alla vita.

Io ricordo di aver sentito alla Camera, nella discussione di questa legge, citare un esempio molto efficace, che voglio ripetere al Senato. L'esempio fu portato dall'onor. Cavalletto. Egli disse: Vi sono dei latifondi nel Veneto i cui proprietari veggono emigrare tutti i loro contadini, ed altri latifondi nelle stesse condizioni dai quali non emigra un solo colono.

Da che dipende questa differenza?

Quei latifondi sono nella stessa provincia; il suolo ha le stesse condizioni di feracità; la coltura è la stessa. I contratti agrari dovrebbero essere gli stessi, ma non lo sono.

Ecco la ragione per cui l'onor. Cavalletto diceva alla Camera dei deputati: qualche volta il trattamento che il padrone fa al colono è la vera causa dell'emigrazione.

Può darsi che si tratti di casi non frequenti, anzi di casi isolati. Ma l'esempio non è senza importanza.

Ad ogni modo è certo che noi non possiamo occuparci dei rapporti tra padroni e contadini emigranti, perchè questa legge non è fatta per regolare una tale materia.

Quindi è che le due raccomandazioni che l'onorevole Manfrin faceva, vale a dire che nel passaporto dovesse esservi il *nulla osta* dell'autorità giudiziaria, e che il nome dei contadini emigranti fosse pubblicato all'albo pretorio,

queste due raccomandazioni, dico, non potrebbero essere accettate dal Governo.

L'onor. Griffini vorrebbe indirizzata utilmente la emigrazione. Il consiglio è buono, ma non si può mettere in pratica colle leggi.

Il Governo può accettare la raccomandazione generica che, sotto altra forma, fu espressa anche dall'onor. senatore Mantegazza; la raccomandazione d'illuminare con ogni miglior mezzo i nostri emigranti, di dar loro indicazioni ed istruzioni utili intorno ai luoghi di loro destinazione, intorno alle condizioni del lavoro in quelle contrade, di metterli in guardia contro i pericoli cui possono andare incontro, di dar loro insomma tutte quelle notizie, che possono determinarli a rivolgersi, per modo d'esempio, piuttosto verso la Repubblica Argentina che verso il Messico, verso San Paolo piuttosto che verso un'altra plaga insalubre del Brasile. Tutto questo sta bene, ma una maggiore e più diretta ingerenza non sarebbe, almeno nelle condizioni presenti, ammissibile. Il Governo assumerebbe una troppo grave responsabilità, senza sufficienti cognizioni. Imperocchè, non conviene dissimularselo, noi non abbiamo quella perfetta conoscenza dei paesi ai quali potrebbe volgersi la nostra emigrazione che è necessaria per determinare la scelta. E non noi soltanto, ma quasi tutti i Governi versano, sotto questo rapporto, in una relativa ignoranza.

Bisogna eccitare lo zelo dei consoli, questo lo ammetto. Bisognerebbe avere consolati più vicini gli uni agli altri. Bisognerebbe che i consoli potessero disporre di maggiori mezzi, e che fossero sempre scelti tra le persone più distinte per qualità d'intelletto e di cuore, onde ne fosse accresciuto il prestigio del paese che rappresentano.

Il Governo volgerà le sue cure ai consolati. Lo dissi già alla Camera in nome del Governo e mi preme di assicurarne anche il Senato.

L'on. senatore Majorana è entrato a piene vele in una discussione economica nella quale io non posso seguirlo.

Egli non ha solo la competenza del legislatore, ma anche quella dello scienziato in siffatte materie. Però debbo osservare all'onor. Majorana che il suo ragionamento nella questione che ci occupa non è rigorosamente concludente. L'aumento della popolazione, egli dice, è grande,

i mezzi di sussistenza non sono proporzionati, dunque è necessaria l'emigrazione.

E chi concludesse invece: dunque bisogna fare ogni sforzo per aumentare i mezzi di sussistenza, ossia la produzione, non avrebbe forse più ragione?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non l'escludo.

FORTIS, *commissario regio*. Allora io credo che il pensiero del Governo dovrebbe piuttosto rivolgersi a questo problema, se cioè sia possibile aiutare la produzione in guisa che sia ristabilito l'equilibrio di cui ha parlato l'onorevole senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Majorana parte da una ipotesi che io non posso ammettere, vale a dire che questa legge si proponga di reprimere la emigrazione. Ciò non è punto esatto, on. Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma io non ho detto questo.

FORTIS, *commissario regio*. Allora sarò caduto in errore.

Non insisterò su questo; mi pareva però che il suo ragionamento muovesse necessariamente....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Spiegherò poi il mio concetto.

FORTIS, *commissario regio*.... necessariamente da questa premessa, che la legge si proponga di reprimere la emigrazione. E che questo fosse il concetto dell'on. senatore Majorana, me lo dice ciò che egli ha soggiunto dopo. Egli disse in sostanza: Voi contribuirete ad abbassare i salari.

Ora come avrebbe potuto dire il senatore Majorana: - Voi abbasserete i salari, lasciando qui una sovrabbondanza di braccia, - se egli non avesse avuto in mente che noi con questa legge volessimo reprimere l'emigrazione, ossia impedire ad una parte delle braccia sovrabbondanti di cercare lavoro fuori d'Italia?

Evidentemente se egli ha espresso il pensiero che l'effetto della legge potrebbe essere quello di deprimere i salari, egli riteneva almeno implicitamente che la legge potesse avere per iscopo la repressione dell'emigrazione.

Ma poichè egli mi dice che tale non fu il suo pensiero, di buon grado recedo dalle osservazioni che ho fatte.

Non ammette il senatore Majorana che le leggi si occupino dei fatti economici e fino ad un certo punto egli può avere ragione. Ma il liberismo assoluto oramai in Europa è un'utopia, un *desideratum* che non si può raggiungere. Io non ho bisogno di dimostrarlo nè al senatore Majorana nè al Senato.

Se volessi enumerare le leggi che non solamente in Italia, ma in tutti i paesi dell'Europa, toccano ai fatti economici ed in qualche maniera pretendono di regolarli, non finirei così presto.

Che il movimento economico debba essere interamente lasciato a se stesso è il dogma di una celebre e gloriosa scuola. Io però non saprei ascrivermi a questa scuola: debbo dirlo francamente. Può darsi che l'assoluto liberismo rimanga un desiderato della scienza: certo non può essere ai tempi nostri la legge dei fatti. Noi ad ogni modo non potremo isolarci in questa e con questa teoria, perchè il danno sarebbe troppo grave. Per conseguenza nel mentre io ammiro la dottrina dell'on. senatore Majorana, non potrei consentire nella sua proposizione scientifica, che il fatto economico debba essere affatto indipendente dall'influenza legislativa... quantunque anche il senatore Digny mi rimproveri col suo atteggiamento di non essere, quanto egli lo è, fautore delle idee liberiste...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Lo sia chi lo può: io non credo che in economia politica vi sia (perdonatemi l'eresia) niente di assoluto; bisogna seguire i fatti e trarre dai fatti e dalla loro costante ripetizione le norme più sicure di quella pratica legislativa che deve risolversi nella maggior somma di bene privato e pubblico.

Quanto al regolamento che dovrà accompagnare questa legge, non ho che una sola parola da dire. Per me il regolamento è qualche cosa di necessariamente relativo. Il regolamento deve servire alla migliore applicazione ed esplicazione della legge, non deve essere una nuova legge.

Con questo criterio il Governo farà il regolamento della legge sull'emigrazione, proponendosi di dare, secondo lo spirito che l'informa, la maggiore efficacia alle varie disposizioni, senza innovare nè modificare, nè aggiungere alla legge stessa.

E dopo ciò credo di avere, come per me

si poteva, risposto alle osservazioni ed obiezioni degli onorevoli senatori; e credo anche di avere indirettamente dimostrato che lo scopo vero della legge, quello della tutela dell'emigrante, della protezione efficace della nostra emigrazione, è raggiunto.

Voi vedrete, passando in rassegna gli articoli della legge, come si domandi agli agenti della emigrazione una garanzia di moralità e di solvibilità; come si determini una cauzione che deve bastare, se non sempre, perchè molte volte il danno è troppo superiore a quello che si può immaginare, almeno nella maggior parte dei casi al risarcimento del danno che l'emigrante potrebbe soffrire per fatto o colpa dell'agente di emigrazione; come si prescriva la gratuità della mediazione, come si provvegga ad una forma di contratto che deve essere una difesa per l'emigrante, prima della partenza e durante il viaggio; come si istituisca una procedura speditissima, per far sì che il risarcimento non tardi; come si miri con serie penalità all'osservanza della legge.

Questi caratteri e questi pregi della legge che non possono essere disconosciuti, credo che la renderanno accetta al Senato, come lo fu già alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfrin.

Senatore MANFRIN. Non ostante le cortesi espressioni che l'onor. commissario regio ha usato a mio riguardo, egli mi fece alcuni appunti tra cui principale quello di essere caduto in contraddizione; che, cioè, mentre dichiaravo essere inutile il ragionare intorno alla libertà di emigrare, volessi proporre delle norme per frenare l'emigrazione; ed è vero.

Ma sono norme per frenare i disordini dell'emigrazione artificiale, non per l'emigrazione naturale e spontanea; quindi non vi è contraddizione alcuna, perchè se io dapprima affermo un diritto di emigrare e poi dico: Badate; vi è un'emigrazione artificiale, di speculazione e quella dovete frenare; o dov'è la contraddizione?

Ripeto che l'art. 14 della presente legge è inefficace. Perchè solo avendosi saputo che da lungo tempo si agitava una disposizione simile alla Camera dei deputati, coloro i quali fanno i contratti pegli emigranti avevauo già trovato la maniera di eludere la legge.

I contratti che oggi si fanno, come ho avuto l'onore di dire al Senato, provano che quell'art. 14 prima ancora che diventi legge è stato deluso.

È un fatto reale, non è un apprezzamento. Non è colpa mia se la cosa è così.

Il fatto avviene in questi termini; quindi non dirò che sia inutile, ho detto che fu già sorpassato, che fu già deluso prima ancora che diventi legge.

L'onor. commissario regio respinge ambedue le mie proposte; quindi l'autorità giudiziaria rispetto all'emigrante può chiudere il suo ufficio, e quando si tratta di mandati di comparizione ad emigranti perde il suo tempo, perchè contemporaneamente l'autorità amministrativa dà il passaporto. Ed è meglio non far nulla quando dev'esse un atto inutile.

Non è questione di dire che quelli che sono insolventi non potrebbero partire, perchè si tratta qui di Codice criminale e non civile; e quando vi è il mandato di comparizione, l'onorevole commissario regio sa meglio di me, vi è già una decisione di Camera di consiglio, vi è già un cominciamento di processo, vi è già una specie di giudicato. Ed io ho detto solo che si studi di mettere d'accordo le due autorità perchè non si combinino contemporaneamente e il mandato di comparizione ed il passaporto che dà l'Autorità amministrativa.

Non è questione di colpire l'insolvenza, è questione che c'è stato già un giudizio dell'autorità giudiziaria la quale ha detto: mi comparisca dinanzi il tale per sentire quali discolpe può avere di questo fatto di cui io giudico che possa essere reo.

Qualora l'Autorità amministrativa deluda quest'azione dell'autorità giudiziaria, havvi un vero e proprio conflitto, è indispensabile perciò che si mettano d'accordo. E purtroppo in Italia abbiamo quest'andamento; quando v'è un ministro di una parte della pubblica amministrazione, si reputa ministro dello Stato intiero, e agisce come se non avesse dei colleghi coi quali accordarsi e dai quali dipendere nelle materie che concernono principalmente l'ordine pubblico. È indispensabile quindi, se non si vorrà continuare ad offrire alle popolazioni un deplorabile esempio, che le due Autorità combinino la loro azione.

L'onor. Commissario regio rifiuta anche la

pubblicità, non ostante che in Italia ogni atto sia pubblico; per l'emigrante quindi che vuole andarsene, non vi sarà pubblicità. Dinanzi ad una forza superiore alla mia, quantunque io sia basato sulla ragione, non posso dir altro che avremo i passaporti come i responsi teologici *ex informata conscientia*, e così sarà provato una volta di più il proverbio che dice: Gli ostremi si toccano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prendo atto innanzi tutto delle dichiarazioni dell'onor. commissario regio, che cioè il regolamento sarà quello che vuole lo statuto, e quello a cui accenna la Commissione; e tanto più ne prendo atto, inquantochè, senza pretendere che egli mi ringraziasse, ero stato appunto io a rilevare e combattere le istanze degli onorevoli senatori Manfrin e Griffini, le quali mi parevano che la legge di tutela, quale s'intitola questa legge, avrebbero addirittura tramutata in una legge essenzialmente ed apertamente vincolante. A cotesta legge si darebbe la sostanza di legge di persecuzione allorquando, a mezzo di regolamenti, s'introducessero delle disposizioni repressive o esageratamente preventive.

Ma poichè nel concetto su ciò io sono d'accordo col regio commissario, vado oltre.

Al regio commissario pare arridesse l'idea di persuadere il Senato, che io fossi entrato a piene vele, come egli diceva, nella grande questione economica. Ma di questo io non feci che fugacissimi e generali accenni indispensabili al fine delle mie avvertenze relative alla legge in discussione.

Egli ha poi soggiunto che a questa legge si dà il carattere di legge repressiva, quando il senatore Majorana accenna alla bassezza dei salari che seguirà dall'applicazione di quella.

Senta onor. commissario regio. Cotesto effetto sarà vero: ma io non l'avevo attribuito alla legge qual è; bensì alla legge che reprimesse o in altro modo ostacolasse l'emigrazione.

Penso però sia vero che, indirettamente, la legge avrà la sua influenza di deprimere i salari, ma io non avevo ciò espressamente affermato. Ma, poichè egli mi ci porta, ciò io dichiaro ora.

La legge ha cotesta tendenza; non è nei propositi di quelli che l'hanno presentata, non nei propositi di quelli che l'hanno votata; ma se la legge in un modo qualunque, sia anche impedendo l'emigrazione infelice, attenua il numero delle braccia; poichè è fuori ogni contestazione che l'emigrazione nelle condizioni presenti concorre ad impedire l'estrema bassezza dei salari, sarà effetto indiscutibile della legge medesima quello di accrescere l'offerta del lavoro e il conseguente suo ulteriore deprezzamento, specie nelle campagne dove delle braccia scarse è la ricerca, ed insufficiente ai bisogni la remunerazione. Non escludo però, che la legge possa produrre altri effetti di maggior conto, vale a dire, che possa impedire l'estrema rovina degli infelici ingannati, condotti in lidi insospitati, per lasciarvi, anzichè per trovarvi la vita.

Ma l'avvertenza dell'onor. commissario regio, che, cioè, io avessi già attribuito alla legge la tendenza di far abbassare i salari, nacque dallo avere egli scambiato le mie osservazioni fatto intorno alla bassezza dei salari a proposito della domanda dell'onor. Manfrin, con le critiche alla legge in se stessa. Io dissi, infatti, che se si stabilisse col regolamento un sistema preventivo, l'effetto indubbiamente sarebbe quello di operare, in quelle contrade dove quel sistema avesse attuazione, la bassezza dei salari.

E soggiunsi che cotesto sarebbe intristire la legge; onde pregavo affinchè ciò non seguisse. Ma poichè l'onor. commissario regio ha confermato che non si tratterà di questo, e che nulla sarà fatto di simile nel regolamento, io torno a prenderne atto, ed a ringraziarlo.

Egli disse ancora: « Io non sono della scuola del libero scambio o dei principi assoluti ». Ma rispondo, che io non ho accennato ad alcuna scuola, e molto meno a principi assoluti.

Accennando all'opportunità che la legge non s'ingerisca nelle cose economiche, io non ho detto che leggi di carattere economico non vi debbano essere; poichè, anche per ragioni di mestiere, son concorso a qualcheuna, e ne ho controfirmato non poche di carattere economico. Ma ho inteso affermare, ed intendo, che il legislatore non si debba ingerire nel senso di conturbare, pur avendo egli la veduta e la pretesa di ben dirigere e meglio regolare, il fenomeno economico; e di conturbarlo sia nella

produzione, sia nella distribuzione, sia nel consumo, sia nella circolazione.

Soggiunsi, e qui rispondo all'altro rilievo del commissario regio, che in Italia dove il principio della popolazione ha, per un mondo di condizioni, in parte anche naturali, la tendenza a sorpassare lo svolgimento della produzione, in Italia, dico, è bene, è necessità anzi, che si eviti ogni maniera d'intervento, sia anche indiretto, il quale valga a indebolire la valvola dell'equilibrio degli uomini con le sussistenze, la quale dopo la libertà, in specie economica, consiste nell'emigrazione; questa non si deve bensì in alcuna guisa incoraggiare, ma molto meno impedire.

Non vuol dire tutto ciò, che se si ha modo di prevenire, attenuare e reprimere, tutte quelle colpe e delitti che eccitano l'emigrazione morbosa, l'emigrazione distruttiva delle forze, il Governo non abbia ad esercitare il suo diritto, che, alla sua volta, rispettata la libertà e la giustizia, è dovere di garanzia e di tutela: cotesta morbosità di fenomeni non sarebbe dovuta che a delitto.

Ed è evidente che, ove il Governo, sia colla legge comune, sia con legge speciale, provveda a che non seguano delitti, e a ciò non riuscendo, ne curi la repressione, certamente con ciò non esercita solo una facoltà, ma adempie un dovere. Ma quello che io soggiunsi, e che al regio commissario non piacque rilevare, fu un'altra avvertenza, che cioè la triste condizione economica nostra è appunto in massima parte dovuta all'opera della scuola diversa dalla mia, cioè alla scuola la quale presume che la provvidenza che si chiama Stato abbia ad ingerirsi nell'indirizzare l'industria, nell'indirizzare il lavoro ad una via, anzichè ad un'altra; alla scuola che, per un insieme di deplorabili casi ed equivoci, ha posto in atto, ed in mille guise, i suoi fallaci teoremi.

E poichè ci troviamo in quest'anno di poca grazia che si chiama 1888, in cui vediamo gli effetti delle pratiche di codesta scuola che io mi pregio d'affermare sta agli antipodi dei principi miei, non sarà stato, di certo, fuori di proposito il rilevare la grande connessione di causa e di effetti e tra il fenomeno presente della emigrazione e l'applicazione di codesti principi fatta non con astratte ipotesi, ma con una serie d'istituzioni, ed in specie con tutto ciò che ri-

guarda le industrie e i traffici interni ed internazionali, ed in parte anche il sistema finanziario.

Questo era tutto ciò che io aveva detto, e che mi duole d'essere stato obbligato a ripetere in qualche parte.

A me pare che in sostanza l'accordo dev'essere non nei principi, o almeno in alcuni principi, ma certo nella manifestazione dei giudizi intorno alla legge presente.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola quando l'onor. commissario regio ha preso a volo un cenno che mi è sfuggito mentre egli parlava ed ha pronunciato il mio nome.

Mi servo di questa parola per dichiarare apertamente che io divido l'opinione espressa dall'onor. Majorana. Credo anzi che, se le persone che hanno in mano il Governo non fossero tanto tranquille nella persuasione che le leggi economiche, che la scienza e la esperienza insegnano, sono speculazioni accademiche, se non si credessero obbligati a seguire l'esempio di altri paesi in questa materia, forse noi non avremmo sentito accennare a tanti gravi fatti economici nella discussione che si è fatta oggi in Senato, e più di una delle difficoltà presenti sarebbe stata prevenuta od evitata.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il numero degli iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima che si passi alla discussione degli articoli, rileggo per metterlo ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Mantegazza, accettato dal commissario regio :

« Il Senato confida che il Governo vorrà pubblicare in forma popolare e diffondere le più vitali informazioni sui paesi ai quali sogliono rivolgersi i nostri emigranti, mostrando loro i pericoli che incorrono, affidandosi ciecamente agli agenti di emigrazione ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora avanzata, rinviemo a domani la discussione degli articoli del progetto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto fatta in principio della seduta e si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione.

Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monto delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva).

Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli:

Votanti	72
Favorevoli	58
Contrari	14

(Il Senato approva).

Pregherci il Senato di volersi riunire domani al tocco in Comitato segreto, e quindi alle ore due pom. in seduta pubblica.

Leggo dunque l'ordine del giorno per domani.

Al tocco: Comitato segreto;

Indi: [Seduta pubblica per:

I. Votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti e di altri tre commissari al Fondo per il culto, per l'anno 1889.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni sulla emigrazione (*Seguito*);

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{1}{4}$).